

CCLVIII SEDUTA*(POMERIDIANA)***GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 1988****Presidenza del Presidente SANNA****INDICE**

Disegno di legge: "Divieto di pesca di molluschi bivalvi con l'uso di apparecchi turbosoffianti" (496). (Discussione e approvazione)	11984
(Votazione segreta)	11986
(Risultato della votazione)	11986
Disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, concernente: 'I controlli sugli enti locali' " (497). (Discussione e approvazione)	11985
(Votazione segreta)	11986
(Risultato della votazione)	11986
Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, - Legge finanziaria 1988" (452). (Discussione e approvazione col titolo: "Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e disposizioni varie" e approvazione di ordine del giorno):	
MANNONI, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio	11987, 11995-11996
.....	12017
MORETTI	11991, 11993-12016
LORETTU	11996
PILI	11997
MURRU	11998-12012
SATTA, Assessore dell'industria	11999
BARRANU, Assessore degli affari generali,	

personale e riforma della Regione ...	12008-12014
FADDA PAOLO	12009
DADEA	12010
SABA	12010-12018-12021
MEREU SALVATORANGELO	12013
OPPI	12014
ANEDDA	12017
FADDA FAUSTO, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	12020
(Votazione segreta)	12022
(Risultato della votazione)	12022
Sull'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	11983
FLORIS	11984

La seduta è aperta alle ore 19 e 35.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 15 dicembre 1988, che è approvato.

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in sede di Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari si è stabilito di procedere nei lavori del Consiglio discutendo innanzitutto il disegno di legge numero 496: "Divieto di pesca di molluschi bivalvi con l'uso di apparecchi turbosoffianti", e poi il disegno di

legge numero 497: "Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1978, numero 62, concernente: 'I controlli sugli enti locali' ", abbinato alla proposta di legge numero 418: "Modifiche alla legge regionale 23 agosto 1985, numero 20, concernente: 'Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 1978, numero 62 - Istituzione del Comitato regionale di controllo e norme di reclutamento del personale' ". Deve essere poi ripresa la discussione del disegno di legge numero 452: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 1988, numero 11, legge finanziaria 1988", il cui esame, come i colleghi sanno, è stato sospeso in una precedente seduta.

Tuttavia, mentre sui primi due punti all'ordine del giorno si è raggiunto l'accordo tra i gruppi, su questi ultimi punti sono in corso delle riflessioni all'interno dei gruppi; quindi la Conferenza dei Presidenti dei gruppi sarà riconvocata immediatamente dopo l'esaurimento dei primi due punti all'ordine del giorno.

Ha domandato di parlare l'onorevole Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (D.C.). Se non ho capito male, signor Presidente, è stato annunciato l'abbinamento della discussione di un disegno di legge già esitato dalla Commissione consiliare competente e di una proposta di legge di cui noi non abbiamo potuto prendere visione.

Io vorrei pregare la Presidenza di mettere in discussione soltanto il disegno di legge esitato dalla Commissione, perché non si affermi una prassi per cui si possono discutere in Aula progetti di legge che non sono passati in Commissione.

Credo che questo non crei problemi neanche per i presentatori della proposta di legge, che può essere esitata rapidamente in Commissione e approvata nella prossima seduta del Consiglio.

PRESIDENTE. La Presidenza non ha alcuna difficoltà ad accogliere la proposta dell'onorevole Floris, ma a me corre l'obbligo di comunicare al Consiglio che ieri è stato chiesto dai proponenti l'inserimento all'ordine del giorno di questa proposta di legge, per affinità di argomento con il disegno di legge numero 497 esitato dalla Commissione, e che in sede di Conferenza dei capigruppo

non vi è stata opposizione a questo abbinamento.

Comunque, se su quanto proposto adesso in Aula dal capogruppo della Democrazia Cristiana vi è l'accordo dei presentatori della proposta di legge, direi che possiamo senz'altro procedere nel senso indicato dall'onorevole Floris.

Discussione e approvazione degli articoli del disegno di legge: "Divieto di pesca di molluschi bivalvi con l'uso di apparecchi turbosoffianti" (496)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Divieto di pesca di molluschi bivalvi con l'uso di apparecchi turbosoffianti"; relatore l'onorevole Planetta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Planetta.

PLANETTA (P.S.d'Az.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

1. Nelle acque del mare territoriale della Sardegna è vietato l'esercizio della pesca di molluschi bivalvi con l'uso di apparecchi turbosoffianti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

1. Chiunque contravvenga al divieto di cui al precedente articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 5 milioni ad un massimo di lire 20 milioni.

2. La trasgressione comporta, altresì, la confisca del pescato, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati e la confisca della nave ad esaurimento del procedimento contenzioso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione finale a scrutinio segreto avrà luogo successivamente.

Discussione e approvazione degli articoli del disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1978, numero 62, concernente: 'I controlli sugli enti locali' " (497)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, concernente: 'I controlli sugli enti locali' "(497); relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 è sostituito dal seguente:

"I Comitati scadono con l'insediamento del Consiglio regionale; essi decadono il sessantesimo giorno dalla predetta scadenza; entro tale termine il Consiglio regionale deve obbligatoriamente provvedere alla loro ricostituzione".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione anche riguardo ai Comitati costituiti con il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 gennaio 1986, n. 7.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazioni a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge numero 496 e 497.

Risultato delle votazioni

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge

numero 496:

presenti	61
votanti	60
astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	41
contrari	19

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 497:

presenti	61
votanti	60
astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	37
contrari	23

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni : Anedda - Aresti - Atzeni - Atzori V. - Barranu - Becciu - Cabras - Canalis - Carta - Catta - Cocco - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda F. - Fadda P. - Floris - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Mannoni - Manunza - Marracini - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Moretti - Mulas - Muledda - Mura - Murgia - Murru - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Porcu - Pubusa - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Sechi - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Sanna).

Discussione e approvazione degli articoli del disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 giugno 1988, numero 11 - Legge finanziaria 1988" (452)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 giugno 1988, numero 11 - Legge finanziaria 1988" (452).

Ricordo che la discussione generale di questo disegno di legge si era conclusa nella seduta pomeridiana del 14 dicembre.

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, Segretaria:

TITOLO

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 - Legge finanziaria 1988.

PRESIDENTE. Al titolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Satta-Carta-Mannoni

Il titolo del disegno di legge è sostituito dal seguente:

"Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e disposizioni varie". (24)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente, poiché la Giunta deve ritirare una serie di emendamenti presentati, al fine di consentire un più rapido procedere dei lavori, chiedo una sospensione della seduta per poter compiere questi adempimenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la richiesta è accolta.

(La seduta, sospesa alle 20, viene ripresa alle ore 21 e 08).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione degli articoli del disegno di legge numero 452. L'articolo 1 è stato soppresso dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1 bis.

MOI, Segretaria:

Art. 1 bis

Impianti di depurazione. Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 4

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su fondi propri, contributi in conto capitale, alle imprese industriali, artigiane ed agricole, singole o associate, i cui impianti siano stati attivati anche successivamente alla data del 1° gennaio 1975, che abbiano realizzato, realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per il necessario adeguamento degli scarichi.

2. Per l'erogazione dei contributi di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 17 gennaio 1984, n. 4.

3. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutate in lire 500.000.000 per l'anno finanziario 1988 ed in annue lire 2.000.000.000 a decorrere dal 1989 e gravano sul capitolo 05015 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

4. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono apportate le seguenti varia-

zioni:

In diminuzione

Capitolo 03017 -

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale derivanti da nuove disposizioni legislative (art. 30 L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria) lire 500.000.000 mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 4 della tabella B allegata alla legge finanziaria.

In aumento

Capitolo 05015 -

(N.I.) cat. progr. 05.01 (2.1.2.4.3.3.08.16) (02.02) - Contributi alle imprese industriali, artigiane ed agricole per la realizzazione di impianti di depurazione o di pretrattamento per i necessari adeguamenti degli scarichi (art. 1 ter della presente legge) lire 500.000.000. Ai maggiori oneri decorrenti dal 1989 si fa fronte col maggior gettito dell'IRPEF derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. All'articolo 1 *bis* è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo totale Carta-Mannoni-Satta

L'articolo 1 *bis* è soppresso. (12)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Contributi alle cooperative edilizie per interventi di sperimentazione

1. L'articolo 30 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

"1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, ad integrazione degli stanziamenti disposti dallo Stato con la legge 5 agosto 1978, n. 457, e con la legge 25 marzo 1982, n. 94, programmi di edilizia abitativa sperimentali di nuove costruzioni mediante l'assegnazione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento del costo globale dell'intervento con il limite massimo previsto per alloggio dall'articolo 2, comma decimo, della legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. I programmi di cui al precedente comma, finalizzati anche alla utilizzazione delle risorse locali, sono destinati a favore delle cooperative edilizie di abitazione e localizzati prioritariamente nei Comuni con maggiore tensione abitativa.

3. I requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi e le caratteristiche degli alloggi stessi realizzati con i finanziamenti del presente articolo sono quelli stabiliti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. Gli enti attuatori dei programmi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo sono i consorzi regionali di cooperative edilizie di abitazione maggiormente rappresentativi cui i contributi vengono concessi sulla scorta dei seguenti criteri che, in ordine di elencazione, definiscono le relative priorità:

a) esperienze come soggetti attuatori di programmi di edilizia sperimentale pubblica realizzati, avviati o anche semplicemente approvati in fase di affidamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1982, n. 94;

b) esperienze come soggetti attuatori di programmi di edilizia abitativa con agevolazioni regionali in conto capitale, realizzati sulla base di convenzioni stipulate con la Regione autonoma della Sardegna e regolarmente collaudati;

c) esperienze in assistenza a soggetti attuatori di programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata-convenzionata negli ultimi 10 anni.

5. Il programma di attuazione degli interventi è approvato con deliberazione della Giunta regionale ai termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e dovrà stabilire:

a) i costi di intervento ammissibili a contributo, nei limiti dei massimali stabiliti per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata e aggiornati in relazione all'andamento dell'indice del costo di costruzione;

b) le modalità per la scelta dei soggetti destinatari dei contributi nel rispetto dei criteri di cui al precedente quarto comma;

c) le clausole della convenzione da stipularsi con i soggetti finanziati;

d) gli obiettivi e le modalità dei temi sperimentali, da realizzarsi nell'ambito di quelli fissati dal CIPE per l'attuazione dei programmi di sperimentazione di cui alle leggi 5 agosto 1978, n. 457, e 25 marzo 1982, n. 94;

e) le modalità e i tempi del monitoraggio e della rendicontazione dei risultati della sperimentazione da parte dei soggetti attuatori all'Amministrazione regionale. A tal fine al soggetto attuatore viene riconosciuto un rimborso spese pari al 2 per cento del costo di intervento, aggiuntivo al contributo di cui al primo comma del presente articolo destinato esclusivamente al programma costruttivo.

6) per la realizzazione dei programmi di cui ai commi precedenti è disposto lo stanziamento complessivo di lire 15.000.000.000 in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 (cap. 08112/01)".

PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Carta-Manconi-Satta

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Contributi alle cooperative edilizie per interventi di sperimentazione

I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 30 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, ad integrazione degli stanziamenti disposti dallo Stato con la legge 5 agosto 1978, n. 457, e con la legge 25 marzo 1982, n. 94, programmi di edilizia abitativa sperimentali di nuove costruzioni mediante l'assegnazione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento del costo globale dell'intervento con il limite massimo previsto per alloggio dall'articolo 2, comma decimo, della legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. I programmi di cui al precedente comma, finalizzati anche alla utilizzazione delle risorse locali, sono destinati a favore delle cooperative edilizie di abitazione e localizzati prioritariamente nei Comuni con maggiore tensione abitativa.

3. I requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi e le caratteristiche degli alloggi stessi realizzati con i finanziamenti del presente articolo sono quelli stabiliti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. Gli enti attuatori dei programmi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo sono i consorzi regionali di cooperative edilizie di abitazione maggiormente rappresentativi cui i contributi vengono concessi sulla scorta dei seguenti criteri che, in ordine di elencazione, definiscono le relative priorità:

a) esperienze come soggetti attuatori di programmi di edilizia sperimentale pubblica realizzati, avviati o anche semplicemente approvati in fase di affidamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1982, n. 94;

b) esperienze come soggetti attuatori di programmi di edilizia abitativa con agevolazioni regionali in conto capitale, realizzati sulla base di convenzioni stipulate con la Regione autonoma della Sardegna e regolarmente collaudati;

c) esperienze in assistenza a soggetti attuatori di programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata-convenzionata negli ultimi 10 anni.

5. Il programma di attuazione degli interventi è approvato con deliberazione della Giunta regionale ai termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e dovrà stabilire:

a) i costi di intervento ammissibili a contributo, nei limiti dei massimali stabiliti per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata e aggiornati in relazione all'andamento dell'indice del costo di costruzione;

b) le modalità per la scelta dei soggetti destinatari dei contributi nel rispetto dei criteri di cui al precedente quarto comma;

c) le clausole della convenzione da stipularsi con i soggetti finanziati;

d) gli obiettivi e le modalità dei temi sperimentali, da realizzarsi nell'ambito di quelli fissati dal CIPE per l'attuazione dei programmi di sperimentazione di cui alle leggi 5 agosto 1978, n. 457, e 25 marzo 1982, n. 94;

e) le modalità e i tempi del monitoraggio e della rendicontazione dei risultati della sperimentazione da parte dei soggetti attuatori all'Amministrazione regionale. A tal fine al soggetto attuatore viene riconosciuto un rimborso spese pari al 2 per cento del costo di intervento, aggiuntivo al contributo di cui al primo comma del presente articolo destinato esclusivamente al programma costruttivo". (13)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 bis.

MOI, *Segretario*:

Art. 2 bis

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1987

1. L'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 è abrogato.

2. Il primo ed il quarto comma dell'articolo 10 della stessa legge regionale n. 24 del 1987 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

"I fondi di cui all'articolo 4 della presente legge costituiscono, per i tesoriери degli enti, entrate a destinazione specifica a norma dell'articolo 171, comma secondo del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 ottobre 1911, n. 297".

"I fondi versati dalla Regione in applicazione dell'articolo 4 della presente legge, devono essere impegnati dall'ente interessato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di versamento".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 ter.

MOI, *Segretario*:

Art. 2 ter

Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 7 della stessa legge regionale n. 11 del 1988 è sostituito dal seguente:

"2. L'ordinazione dei pagamenti di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, è subordinata alla presentazione di richiesta di trasferimento specificamente motivata in relazione ai tempi di attuazione dei programmi e firmata dal legale rappresentante dell'ente; detta richiesta dovrà essere corredata da una dichiarazione del tesoriere attestante l'ammontare delle disponibilità esistenti e destinate

agli interventi inclusi nei programmi medesimi”.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Loretto-Meloni-Mereu S.-Puligheddu-Canalis-Orrù-Atzeni-Onnis-Catte-Moretti

Dopo l'articolo 2 *ter* è aggiunto il seguente:

“Art. 2 *quater*

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è abrogato”. (6)

Emendamento sostitutivo totale Loretto-Orrù-Onnis-Palmas-Mereu S.-Catte-Puligheddu-Tamponi-Atzeni-Atzori V.-Secci-Dettori-Porcu-Ruggeri-Cuccu-Meloni

L'articolo 2 *ter* è sostituito dal seguente:

“1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 sono abrogati.

2. A parziale deroga delle più generali disposizioni, i pagamenti relativi ai fondi di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976 n. 45, assegnati ai comuni per l'anno 1988, sono ordinati a favore dei medesimi Enti in unica soluzione, sulla base dei rispettivi programmi triennali.

3. I fondi di cui al precedente secondo comma entrano a far parte del bilancio comunale e sono utilizzati per l'attuazione dei programmi cui si riferiscono con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987 n. 24.

4. I termini fissati dalla vigente normativa per l'impegno delle sovvenzioni regionali concesse agli Enti locali in applicazione del capo I della legge regionale 6 settembre 1976 n. 45, sono prorogati, per il triennio 1985-1987, al 30 giugno 1989”. (21)

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti hanno facoltà di illustrarli.

LORETTU (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Onorevoli colleghi, ci troviamo ancora una volta a dover emendare decisioni affrettate prese da questa maggioranza con leggi finanziarie precedenti. Le dichiarazioni programmatiche delle varie Giunte di questa legislatura non hanno fatto altro che confermare a parole l'intenzione di semplificare le leggi di questa Regione, in particolare quelle che riguardano i Comuni, ma alla fine di questa legislatura ciò che risulta palese è soltanto la rinuncia totale al metodo fondamentale della programmazione che, anziché essere migliorata, è stata totalmente eliminata dai provvedimenti di legge che abbiamo man mano esaminato.

Quello che viene affermato in una legge finanziaria viene contraddetto dall'altra. Questa legislatura si è trovata per fortuna a disporre di leggi fondamentali di riforma preparate da colleghi che hanno pensato molto più profondamente e molto più attentamente alle esigenze vere dei Comuni. Leggi fondamentali come la “45”, e come altre che qui non cito per semplicità e per brevità, ma che tutti conoscete, costituiscono un'impalcatura troppo in fretta a mio parere dimenticata e trascurata nelle affermazioni trionfalistiche che vengono fatte in quest'Aula e fuori.

L'esempio palese di tutto questo è che la “45” è stata modificata da leggi finanziarie precedenti in modo tale da renderla proprio inattuabile, e i Comuni sono ben grati a chi ha votato queste norme che noi oggi siamo costretti a modificare in breve volgere di tempo. La “45” costituisce un momento fondamentale di attenzione della Regione nei confronti dei Comuni, fuori da qualun-

que intervento clientelare, che è la base fondamentale, la dote che contraddistingue questa Giunta in tutti i suoi interventi, nessuno escluso. Il nostro capogruppo parlava ieri di un assalto alla diligenza, perché ogni provvedimento di legge è l'occasione perché tutti gli Assessori, quelli più preparati e quelli meno preparati, corrano insieme a modificare leggi fondamentali.

Non si meravigliano i colleghi di questo intervento, perché abbiamo detto che il disegno di legge che stiamo discutendo si può liquidare in cinque minuti o può richiedere tutta la notte o una intera settimana, tanto per essere chiari. Non possiamo consentire che all'ultimo momento vengano proposti emendamenti che contraddicono tutto quello che è stato deciso precedentemente e quindi occorre un atteggiamento responsabile da parte della Giunta, perché la misura è già colma e non è possibile continuare con questo sistema.

Allora, onorevoli colleghi, la Giunta e la maggioranza a proposito di questo articolo (e mi ripeterò, mio malgrado, se sarò costretto a farlo, per ciascuno degli emendamenti che ci sono stati proposti e che riguardano leggi fondamentali di riforma, perché questo sistema è tempo di metterlo nel cassetto) hanno annunciato a tutti i venti propositi di riforma che vengono ora contraddetti. I Comuni sono stati strangolati da riforme fatte da gente che, evidentemente, nei Comuni ci passa solo per fare visite clientelari e propagandistiche e non per studiare i problemi e per dare risposte alle attese.

Con la "45" gli amministratori che erano in grado di spendere (perché la "45" riguarda anche Comuni che non avevano voluto o non erano in grado di spendere) potevano fare programmi triennali e attuarli, perché potevano ricevere i fondi in base a questa loro capacità di spendita. Qualcuno si è accorto che questo sistema non andava bene ed ha provveduto a fare norme illuminate che hanno strangolato questi Comuni, perché da diversi anni tutto questo non è possibile e per la prima volta, onorevoli colleghi (lo dico in quest'Aula perché tutti lo sappiate), la Regione sarda ha attribuito ai Comuni un finanziamento pari al 20 per cento di quanto previsto per l'intero anno. Ecco il successo di questa Giunta nel 1988!

Siamo corsi ai ripari e, nell'inerzia della Giun-

ta, siamo stati costretti, tutti i gruppi che hanno firmato questo emendamento, a dare risposte alle attese dei Comuni riportando le cose come erano prima.

Con l'altro emendamento che vi proponiamo viene tolto finalmente un altro cappio dal collo dei Comuni, quello del controllo dei progetti. Ma vi rendete conto che avete votato norme che non consentono ai Comuni di approvare progetti neppure per delle stupidaggini e che anche per le cose più semplici l'approvazione avviene a Cagliari, coi tempi che tutti conoscete?

Onorevoli colleghi, in ogni occasione, e questa è una delle tante, stiamo cercando di rimettere a posto quello che è stato sfasciato da questa Giunta e da questa maggioranza. Altro che discorsi trionfalistici! Questi sono fatti, non parole! Perciò con la chiarezza di sempre, vi diciamo che questi fatti, onorevoli colleghi, vanno meditati. Votate stasera, ma fatelo con grande attenzione perché questi fatti non si ripetano. Gli Assessori che arrivano all'ultimo momento a chiedere emendamenti vi stanno ingannando, dicendo che è urgente inserire, in una legge che non è certamente quella più adeguata a recepirli, emendamenti sugli argomenti più diversi, che renderanno impossibile in futuro consultare e far rispettare le leggi di questa Regione. Termina, per il momento, nella speranza che chi ha da intendere intenda.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Credito agrario di esercizio

1. All'articolo 36 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

"2. Nella concessione del concorso sui tassi di interesse di cui alla legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, si applica la disposizione dell'articolo 4, comma terzo, della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni

1. L'articolo 55 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

"1. Lo stanziamento del capitolo 06307 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988, destinato all'erogazione di contributi in favore dei Comuni per le spese sostenute nella gestione del proprio patrimonio silvo-pastorale, può essere utilizzato anche per quelle erogate a tal fine dagli stessi Comuni negli anni 1986 e 1987; la concessione dei contributi è disposta, con mezzi propri della Regione, a prescindere dal numero degli esercizi per i quali i Comuni abbiano già ottenuto le stesse provvidenze".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Carta-Manconi-Satta

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni

Nella concessione dei contributi di cui all'articolo 55 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, si prescinde dal numero degli esercizi per i quali i Comuni hanno già ottenuto le stesse provvidenze.

Il secondo comma dell'articolo 55 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è abrogato". (14)

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento comunicano ora di averlo ritirato.

Sull'articolo 4 ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 4, che rappresenta la risposta della Giunta ad un rilievo del Governo, riguarda un argomento a mio parere abbastanza importante nell'economia della Sardegna, e in particolare di quella silvo-pastorale, e nasce dalla realtà di alcune aziende silvo-pastorali che si sono moltiplicate nel tempo e che stanno, grazie a Dio, crescendo ancora di numero, fatto a mio parere abbastanza positivo, perché consente ai Comuni più avveduti, che hanno patrimoni di terre pubbliche, di poterli valorizzare.

Fatta questa affermazione di carattere generale sulla necessità che la Regione intervenga a favore delle terre pubbliche e in particolare dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni, la conseguenza è che la Regione deve scegliere tutte le possibilità e deve indicare tutti i modi per consentire a queste aziende di sopravvivere, cosa che a mio parere negli anni scorsi e quest'anno non è stata fatta. Alle affermazioni di principio, non soltanto della Regione, ma anche delle amministrazioni comunali e delle forze sociali, è seguito il silenzio. Perciò nel bilancio del 1988 siamo stati costretti, nostro malgrado, a coprire questi buchi e attraverso un nostro emendamento abbiamo consentito a questo Consiglio di stanziare una somma per sanare le situazioni debitorie pregresse, e in particolare quella di un'azienda che è senz'altro, se non la più efficiente, quella che ha più storia e della quale la Regione sarda si è sempre occupata, dalla sua nascita fino ad oggi, escluso

il buco di questi due anni.

Ebbene, siccome gli impegni nei confronti del personale sono stati presi grazie alle promesse della Giunta, c'è oggi uno stato debitorio da parte di questa azienda che assomma a 430 milioni e che non consente il proseguimento dell'attività normale e neanche il pagamento degli stipendi. E' avvenuto un fatto a mio giudizio criticabile (può darsi che da parte della Giunta lo sia di meno): questi 430 milioni, che in Commissione erano stati stanziati per risolvere il problema di un'azienda speciale, nel corso dell'anno hanno consentito invece la sopravvivenza di altre aziende speciali.

Bastava che noi questa necessità, anziché apprenderla alla fine da una delibera della Giunta, l'avessimo appresa durante i lavori della Commissione e non ci sarebbe stata difficoltà, grazie anche ai 4.700 miliardi di questo bilancio, a stanziare una cifra sufficiente a risolvere il problema. Tutto questo, onorevoli colleghi, non è avvenuto, un problema non è stato risolto, probabilmente se ne sono aperti altri che è difficile sanare e, nell'inerzia della Giunta, siamo stati costretti ancora l'altro giorno a proporre un emendamento che consentisse di inserire i 200 o 300 milioni in più necessari per la soluzione di questo problema.

Ora, onorevoli colleghi, noi abbiamo stanziato i fondi per consentire alla Giunta di sanare definitivamente tutte le situazioni pregresse, e in particolare quelle che riguardano il 1986 ed il 1987. Il Governo aveva rilevato soltanto, onorevoli colleghi, che la legge finanziaria modificava la "910", che è una legge dello Stato. Ed allora molto opportunamente l'articolo 4 presentato dalla Giunta prevede il ripiano della passività pregresse, ecco il fatto nuovo, con mezzi propri della Regione; perciò, onorevoli colleghi, vorrei invitare la Giunta a ritirare l'emendamento numero 14, che nasce dal fatto che la Giunta non legge neanche gli emendamenti che propone la Commissione. Siamo a questo assurdo e, se continueremo in questo genere di discussione, mi sacrificherò a leggere altri di questi emendamenti che sono la fotocopia esatta di quello che la Commissione ha già fatto.

In questo caso, poi vi è in più l'aggravante che probabilmente la Giunta si è dimenticata di quello che ha scritto nell'articolo 4, perché con questo articolo la Giunta voleva risolvere le situazioni

debitorie pregresse dei Comuni che, nel 1986 e nel 1987, avevano assunto impegni sulla base delle false promesse della Giunta. Con l'emendamento invece la Giunta dice che è possibile finanziare i Comuni che hanno avuto già i fondi, cosa inutile e che credo vada contro le richieste della Commissione, che di queste cose si era occupata a fondo.

Si tratta semplicemente di riprendere esattamente quello che la Giunta ha scritto nell'articolo 4 come proposto alla Commissione, la quale Commissione, dopo aver meditato su questo articolo 4, non ha fatto altro che accogliere in pieno la proposta della Giunta. Quindi, onorevoli colleghi, vi invito a votare un articolo presentato dalla Giunta e confermato dalla Commissione e invito la Giunta a ritirare l'emendamento o questo Consiglio a bocciarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Ma l'emendamento è stato già ritirato!

MORETTI (D.C.). Mi fa piacere e, se me l'avesse detto prima, avrei risparmiato dieci minuti, che avrei potuto utilizzare su qualche altro argomento. Quindi, poiché le parole dell'assessore Mannoni mi risolvono un grave problema di coscienza, termino questa parte dell'intervento con la convinzione che l'articolo 4 vada votato e con l'invito alla Giunta a non ripetere errori di questo genere, che costringono poi a continue modifiche nelle finanziarie successive.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. E' un invito a non farlo più?

MORETTI (D.C.). Certo, perché le aziende silvo-pastorali dei Comuni sono stufe di anticipare soldi alle banche per conto della Regione, che non paga quando dovrebbe ed è costretta a pagare dopo.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Veramente la storia è al contrario...

MORETTI (D.C.). Onorevole Muledda, mi sembra che lei non abbia seguito il mio ragiona-

mento.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. L'ho seguito, invece.

MORETTI (D.C.). E allora mi deve spiegare perché la Giunta non ha dato i contributi alle aziende silvo-pastorali nel 1986 e nel 1987.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Perché non era obbligata a farlo. Le aziende speciali sono dei Comuni e non della Regione.

MORETTI (D.C.). Benissimo! Non era obbligata, lei dice? Allora devo proprio ricominciare daccapo...

(Interruzioni - Vivaci proteste).

Se ci sono problemi ditelo, tanto - come avrete già capito - non abbiamo nessuna fretta di andar via, stanotte.

PRESIDENTE. Onorevole Moretti, non raccolgo le interruzioni!

MORETTI (D.C.). Qui non si capisce più nulla, e chiedo scusa se ho attribuito alla Giunta un pensiero mio... Io dicevo, per chi non mi avesse seguito finora, che i patrimoni silvo-pastorali dei Comuni sono un fatto fondamentale, determinante e indispensabile nell'economia della Sardegna e che pertanto la Regione deve essere impegnata a sostenerli. Solo stasera, e mi scuso di non averlo appreso prima, scopro che la Giunta regionale non è d'accordo e che ritiene siano un fatto dei Comuni e come tale vadano gestiti.

Lascio a chi ha fatto queste affermazioni la responsabilità di tutto questo, però non capisco né la logica di questo articolo 4 né la logica dell'emendamento che è stato presentato in Aula né perché bene o male in questi anni siano stati concessi, o meglio strappati, dei finanziamenti per queste aziende. Il nostro parere è che la Regione debba finanziare quelle aziende, costringendole certo ad essere produttive e non soltanto a produrre debiti per pagare il personale, e che certamente non

possa la Regione disinteressarsi di un patrimonio fondamentale di migliaia di ettari. Non capirei altrimenti la logica di tante leggi finanziarie, la logica di tante battaglie condotte dalle stesse persone che oggi occupano posti in Giunta e che ieri, dai banchi di questo Consiglio, hanno prodotto uno sforzo convincente, debbo dire, per la valorizzazione delle terre pubbliche. Ebbene, onorevole Assessore dell'agricoltura, dato che lei mi ha tirato per la casacca su questo argomento, queste aziende non sono terre pubbliche?

Pertanto mi auguro che qualche ripensamento avvenga, se non altro perché il Consiglio regionale si è pronunciato e la Giunta ha il dovere di seguire le indicazioni del Consiglio regionale. Ci siamo abituati, è vero, a tante disparità di vedute; non ci si capisce più nulla, perché un Assessore sostiene una cosa e l'altro esattamente l'opposto. Ma su questo argomento il Consiglio regionale ha sempre espresso una linea ben precisa: che queste aziende vanno sostenute e potenziate, e non certo lasciate all'iniziativa dei Comuni, che certamente non sono in grado di dare una risposta sufficiente. Perciò concludo che l'articolo 4 va votato da questo Consiglio, invitando nuovamente la Giunta a non commettere errori di questo tipo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Chiedo che sia rinviata la votazione di questo articolo, per consentire un miglior coordinamento del testo, in relazione anche all'emendamento da ritirare.

PRESIDENTE. L'emendamento è già stato ritirato, onorevole Mannoni.

MANNONI (P.S.I.). *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Sì, è vero, però c'è bisogno di un assestamento del testo, in conseguenza del ritiro dell'emendamento.

(Proteste).

PRESIDENTE. Naturalmente, onorevoli colleghi, se la nuova formulazione dovesse contenere modifiche di contenuto, si riaprirà la discussione.

Se non ci sono opposizioni alla richiesta dell'assessore Mannoni, sospendiamo l'esame dell'articolo 4 e passiamo all'articolo 4 *bis*. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4 *bis*

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
19 gennaio 1984, n. 5

1. L'articolo 58 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:

"1. Al primo comma, secondo alinea, dell'articolo 7 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5, dopo le parole "delle organizzazioni professionali agricole", aggiungere "ed attribuite alla Col-diretti, Confcoltivatori e Federazione regionale degli agricoltori".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo totale Cabras-Pu-ligheddu-Mereu Salvatorangelo-Onnis

L'articolo 4 *bis* è soppresso. (4)

LORETTU (D.C.). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, io credo che sia opportuno sospendere brevemente la seduta (e quindi ovviamente anche la discussione su questo articolo e sul relativo emendamento) per consentire ai gruppi di incontrarsi con la Giunta e di fare chiarezza sul modo in cui si intende procedere nell'esame degli articoli di questa legge.

Come il Presidente del Consiglio sa, ci sono

stati degli incontri tra i capigruppo che hanno portato ad alcuni accordi: si tratta di capire se quegli accordi sono sempre validi, il che consentirebbe di approvare in maniera spedita questa legge, oppure se, in contrasto con quelle intese, qualcuno riprende libertà di iniziativa, riapre problemi, avanza nuove proposte al di fuori di ogni intesa, il che comporterebbe inevitabilmente un allungamento dei lavori, non per una reazione strumentale, ma per un'esigenza non sopprimibile di approfondimento dei problemi.

Si tratta di cose importanti, di cose serie, e vogliamo sapere esattamente quello che facciamo; noi siamo animati da spirito costruttivo, ma crediamo proprio che non si possa continuare ad andare avanti così, dilazionando praticamente lo svolgimento dei lavori senza conseguire effetti positivi.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni, il Presidente è d'accordo con la richiesta di sospendere la seduta, ma con questo chiarimento: poiché abbiamo già sospeso ripetutamente l'esame di questo disegno di legge, io concedo dieci minuti per ulteriori contatti tra i gruppi e tra i gruppi e la Giunta; a conclusione di questi dieci minuti però chiedo ai Presidenti dei gruppi consiliari di recarsi presso l'ufficio del Presidente per fare il punto della situazione.

(La seduta, sospesa alle ore 21 e 52, riprende alle ore 22 e 50).

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 4, al quale era stato presentato un emendamento poi ritirato.

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Onorevole Presidente, un esame attento del testo consente ora di dire che la Giunta mantiene l'emendamento di cui avevo annunciato il ritiro.

PRESIDENTE. La Giunta intende illustrarlo?

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo ora all'articolo 4 *bis* e all'emendamento numero 4 relativo a questo articolo, di cui è già stata data lettura. L'emendamento può essere illustrato.

CABRAS (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pili. Ne fa facoltà.

PILI (P.S.I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io mi auguro che il Consiglio approvi l'emendamento presentato dai colleghi Cabras, Puligheddu, Mereu ed Onnis, che sostanzialmente tende a ripristinare il testo precedentemente presentato dalla Giunta. Il testo della Giunta, peraltro, recepiva le osservazioni formulate dal Governo circa l'articolo 58, laddove si prevedeva la presenza paritaria, nel consiglio di amministrazione dell'ERSAT, di alcune organizzazioni agricole.

Il Governo ha sostenuto che quell'articolo è illegittimo, in quanto contrasta con i principi sanciti dalla normativa vigente a livello nazionale; analoga osservazione valeva per l'articolo 134.

Il fatto che si vogliano identificare in legge, una volta per tutte, le organizzazioni maggiormente rappresentative contrasta con i principi di pluralismo e di uguaglianza delle associazioni e delle organizzazioni sindacali desumibili dagli articoli 3

e 39 della Costituzione. E in proposito si possono richiamare alcune sentenze della Corte costituzionale: la numero 15 del 1975 e la numero 68 del 1980. L'entità numerica degli associati non è il solo indice di rappresentatività valutato in sede amministrativa e giurisprudenziale; d'altra parte la maggiore importanza attribuita per legge ad una determinata associazione può indurre i singoli agricoltori a preferirla, sicché la diversa consistenza numerica finisce con l'essere proprio una delle conseguenze pregiudizievoli della disciplina legislativa di cui si tratta.

Ai fini della designazione, da parte delle organizzazioni agricole, dei nomi in cui tale rappresentanza si esprime, è ormai affermato nel nostro ordinamento un principio organizzativo, che presiede ai meccanismi di selezione delle associazioni legittimate e che è imperniato sul concetto di "organizzazioni maggiormente rappresentative". Questo principio organizzativo si concilia con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, ed è certamente applicabile, quindi, anche ai soggetti collettivi (in proposito ci sono sentenze della Corte costituzionale, la 25 del 1966, la 15 del 1975 e la 68 del 1980), in quanto sia assicurata dalla legge a tutte le organizzazioni agricole, ed alle medesime condizioni, la possibilità astratta di essere rappresentate nella composizione dell'organo. Questo principio è anch'esso enunciato da una sentenza della Corte costituzionale, la numero 2 del 1969.

Ciò significa che la legge non può individuare a priori, una volta per tutte, una o più organizzazioni come maggiormente rappresentative, ma deve rimettere tale determinazione all'autorità amministrativa preposta alla nomina, la quale, volta per volta, valuterà comparativamente il rispettivo grado di rappresentatività delle organizzazioni agricole esistenti.

Fra gli indici di rappresentatività il dato quantitativo costituito dal grado di adesione formale all'organizzazione ha evidentemente un'importanza primaria, ma non possono essere trascurati altri indici, che sono precisati ormai da una collaudata giurisprudenza. Una volta definita la graduatoria tra i sindacati in funzione del rispettivo livello di rappresentatività, dipende dal numero dei posti disponibili stabilire quali organizzazioni, secondo

l'ordine previsto dalla graduatoria, hanno titolo per essere invitate a proporre i nomi degli eligendi. Vale osservare, infine, che il divario tra il numero degli iscritti alle organizzazioni che si vogliono privilegiare e le altre organizzazioni esistenti, o che nell'avvenire possono costituirsi, esclude di fatto che le altre possano pretendere l'assegnazione di un posto ad un proprio candidato. Infatti, come si è già detto, il dato quantitativo, pur avendo un rilievo prioritario, non è un criterio esclusivo del giudizio di maggiore rappresentatività.

D'altra parte il privilegio rigidamente attribuito a determinate organizzazioni può scoraggiare l'adesione alle altre, sicché il minore livello di affiliazione finisce con l'essere – almeno in parte, ovviamente – proprio una conseguenza pregiudizievole della norma di cui si discute. Sotto questo profilo, ed in quanto ostacola il principio di pluralità organizzativa, tale norma urta anzitutto contro il primo comma dell'articolo 39 della Costituzione, del quale il principio di parità di trattamento delle organizzazioni è un corollario.

In ogni caso la limitazione della preferenza ad alcune organizzazioni non può essere disposta dalla legge (perpetuando così una situazione che invece va considerata contingente), ma deve essere il risultato di una valutazione della Giunta regionale, adeguatamente motivata con riferimento alla situazione esistente al momento della nomina dei rappresentanti nell'assemblea dell'ERSAT.

Non vale sostenere che altre leggi contengono criteri contrastanti. Ricordo, infatti, che una recentissima sentenza della Corte costituzionale, la numero 975 del 19 ottobre 1988, ha deciso su un caso analogo in esito ad un giudizio di legittimità costituzionale sollevato in via incidentale: si potrebbero perciò sollevare giudizi di legittimità costituzionale anche per quelle leggi che, già operanti, contrastano con i principi citati.

Mi affido perciò alla sensibilità di tutti i colleghi legislatori, affinché i colpi di maggioranza non intacchino principi costituzionali che devono essere validi per tutti: d'altra parte sarebbe auspicabile evitare che il venir meno agli impegni assunti dalla Giunta regionale nei confronti dei rappresentanti del Governo – impegni che hanno consentito di mandare avanti la legge finanziaria – faccia apparire i nostri amministratori come per-

sone poco credibili nei confronti del Governo nazionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Avevamo quasi deciso di non intervenire, signor Presidente, perché c'erano accordi fra i capigruppo per evitare una lunga discussione, ma anche per altre ragioni mi pare che dovremo intervenire. Infatti non possiamo non riprendere una recente osservazione acuta, anche se interessata, perché l'articolo 3 e l'articolo 39 della Costituzione li si invoca soltanto quando vi sono particolari aspetti di particolari settori che interessano particolari organizzazioni, non solo sindacali ma anche politiche, che fanno capo a determinati personaggi. Non si dimentichino le battaglie che in quest'Aula (non proprio in questa, ma in quella di piazza Palazzo) la nostra parte politica e io personalmente, per la parte sindacale che rappresento, abbiamo sostenuto, facendo invalidare anche determinate leggi che discriminavano una organizzazione sindacale quale la CISNAL, che è annoverata tra le più rappresentative a livello non soltanto nazionale ed europeo ma mondiale, poiché noi siamo rappresentati legittimamente a tutti i livelli e rappresentiamo tutto l'arco del mondo del lavoro, dai lavoratori agricoli fino a quelli dell'industria eccetera.

Allora, se questa osservazione va recepita, va recepita anche per quanto riguarda l'organizzazione della CISNAL e tutte le altre organizzazioni che sono legittimate a rappresentare il mondo del lavoro, e in questo caso il mondo dei lavoratori dell'agricoltura, sia autonomi che dipendenti. E' chiaro ed evidente quindi che l'osservazione sollevata dal collega Pili deve essere non soggettiva ma oggettiva.

PILI (P.S.I.). Infatti è oggettiva.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Benissimo! Allora si tenga conto di questo, perché io le cose me le annoto, così come mi sono annotato altre cose per le quali sono stati presentati ricorsi ai tribunali del lavoro e al TAR, e più di una volta (anche quando reclamavamo la nostra partecipazione per il pro-

blema delle miniere) il presidente Melis ci ha dato atto proprio della nostra legittimazione a rappresentare il mondo del lavoro, perché il TAR in Sardegna qualche mese fa ci ha dato piena soddisfazione.

Un riferimento, anche se benevolo, lo devo fare per l'Assessore del lavoro, perché non si deve discriminare la CISNAL proprio in un provvedimento di grande importanza qual è la costituzione di una agenzia del lavoro. Nel consiglio di amministrazione noi ci entreremo, assessore Cogodi, perché il ricorso che abbiamo già presentato al TAR ci darà ragione, con l'aggravante (attenzione, cari colleghi!) che i provvedimenti che vengono emanati dal TAR fanno perdere efficacia a tutti gli atti dell'organo invalidamente costituito, come è capitato alla Previdenza sociale della Sardegna, per la esclusione della CISNAL dal comitato di rappresentanza. Io concludo prendendo atto di quello che ha detto il collega Pili, evidentemente molto ben istruito o molto ben preparato al riguardo; tutto il suo discorso non fa una grinza, ma non deve riguardare una singola organizzazione.

Altra sottolineatura: si badi bene che la federazione a cui ci si riferisce non significa assolutamente CGIL, CISL e UIL. Questo è un abuso politico, altrimenti la magistratura non ci avrebbe dato ragione. Usi e costumi in sede legislativa non sono ammessi, quando si precisa perfettamente che le organizzazioni sindacali hanno una identità ben riconosciuta dalla Costituzione.

E allora, per concludere, prego che, quando si modificherà questo articolo, si includa la CISNAL, perché altrimenti si provvederà a presentare un ricorso al TAR.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione il testo dell'articolo 4 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ZURRU, Segretario:

Art. 5

Integrazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68, legge regionale n. 11 del 1988

1. Entro il limite massimo stabilito dagli articoli 66, 67 e 68 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, il concorso sugli interessi ivi previsto viene effettivamente corrisposto in misura non superiore alla differenza tra il tasso di interesse dovuto dalle imprese aventi titolo ed il 36 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'intervento nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. Signor Presidente, colleghi del Consiglio, parlo sull'articolo 5 perché, in ossequio ad una prassi che ha però, come tutte le regole, anche delle controindicazioni, non obietto sul ritiro di un emendamento a questo articolo, che portava per prima la mia firma, e tuttavia credo che debba rimanere agli atti del Consiglio la mancanza di giustificazioni da parte di coloro che hanno voluto ritirare l'emendamento, sopprimendo in tal modo due commi del testo dell'articolo 5 proposto dalla Giunta. Si tratta, a mio modo di vedere, di un errore clamoroso che il legislatore, senza sentire l'interessato, si è arrogato il diritto di compiere in Commissione e di ripetere in Aula, ancora senza sentire l'interessato, con la prassi del ritiro "automatico" dell'emendamento in base a un accordo politico.

Nel testo presentato dalla Giunta, l'articolo proponeva la possibilità di erogare contributi alle imprese che ottengono prestiti garantiti dai consorzi fidi, anche se essi hanno aderenti non perfettamente rispondenti alle categorie per le quali i consorzi sono nati. Voi ben sapete che il numero

delle imprese industriali in Sardegna è molto limitato e che un fondo di garanzia deve avere quanti più possibili aderenti per ripartire maggiormente il rischio. E poiché le imprese sono poche, tutti i consorzi (quelli industriali, quelli artigiani, quelli commerciali) hanno accettato tra i loro aderenti rappresentanti di categorie diverse da quelle dell'etichetta che li contraddistingue, proprio in base ad un ragionamento attuariale e probabilistico che mi pare rispettabilissimo.

Non accettando questa composizione mista, che peraltro è nella realtà delle cose e alla quale l'articolo nel suo complesso dava risposta, si costringerà l'Assessore all'industria (e credo anche quello all'artigianato e al commercio) a depennare numerose aziende dall'elenco di quelle che avrebbero potuto fruire dei benefici di questa legge.

Credo che questo debba essere detto al Consiglio, almeno come monito per la fretta e per la ingiustificatezza di alcune decisioni che finiscono per penalizzare chi cade sotto la mannaia di regole non scritte, ma che purtroppo diventano ogni giorno di più una prassi pesante, che non tiene conto della realtà.

Purtroppo i fondi andranno in economia e una parte degli imprenditori non potranno godere di benefici che erano stati per loro predisposti e che si tentava loro di erogare.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ZURRU, Segretario:

Art. 6

Interventi per gli agenti e rappresentanti di commercio

1. Le provvidenze di cui all'articolo 70 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono concesse agli agenti e rappresentanti di commercio aventi titolo, che risiedono ed operano in Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ZURRU, Segretario:

Art. 7

Agevolazioni per l'innovazione tecnologica delle piccole e medie aziende industriali e di quelle artigianali

1. L'articolo 73 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di promuovere e diffondere l'innovazione tecnologica:

- nelle piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f) della legge 12 agosto 1977, n. 675;
- nelle imprese artigiane, individuali e societarie, cooperative e consortili;
- nelle nuove imprese artigiane che realizzino attività industriali purché i lavoratori siano in possesso di qualifica idonea per l'esercizio delle suddette attività;

con particolare riferimento alle iniziative finalizzate alla introduzione di nuovi prodotti, nuovi servizi o nuove tecniche tendenti a migliorare i processi produttivi, a qualificare e a sostenere l'occupazione e ad aumentare la produttività e la competitività, possono essere concessi prestiti, entro i massimali di investimento e nella misura stabilita dalla legislazione statale vigente per il settore, finalizzati all'acquisto o utilizzazione, mediante locazione finanziaria, delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con delibera del 22 dicembre 1983, nonché di:

- a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da elaboratore elettronico che governa a mezzo di opportuni programmi la progressione logica delle fasi di ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto e magazzinaggio;

b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi di ciclo tecnologico;

c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati.

2. Sono ammesse a beneficiare del contributo di cui al precedente comma, le iniziative aventi titolo e per le quali sia stata avanzata istanza di concessione delle agevolazioni stabilite dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, previo rilascio da parte delle imprese richiedenti di apposita delega in favore del fondo, di cui al comma quinto, all'incasso delle relative provvidenze.

3. Il fondo resta autorizzato ad incamerare i contributi accordati per le iniziative beneficiarie degli incentivi di cui alla anzi indicata legge, nei limiti del prestito del medesimo per lo stesso erogato, con obbligo di corrispondere alle imprese interessate l'eventuale eccedenza; restano, invece, a carico del fondo stesso le maggiori spese ovvero erogazioni creditizie disposte, ai sensi del precedente comma secondo, e non riconosciute a carico dello Stato.

4. I prestiti di cui al precedente comma primo sono ammortizzati entro il periodo massimo di cinque anni dalla concessione e sono gravati del tasso di interesse previsto per il finanziamento dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma primo si provvede mediante l'istituzione presso il Credito Industriale Sardo di un "Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica"; detto Fondo è suddiviso in due sezioni, una riservata al finanziamento delle imprese industriali, l'altra al finanziamento delle imprese artigiane.

6. Sulla scorta dell'istruttoria delle richieste effettuate dal suindicato Istituto di credito, gli Assessori regionali dell'industria e dell'artigianato, nelle rispettive competenze, dispongono la concessione dei prestiti di cui ai commi precedenti, che vengono erogati a carico delle disponibilità del

Fondo anzidetto.

7. L'Assessore regionale dell'industria, di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio e con l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio stipulano con il Credito Industriale Sardo apposita convenzione per la disciplina dei rapporti derivanti dalla gestione del Fondo di cui al precedente comma.

8. Per la concessione dei prestiti di cui al presente articolo sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

– Sezione aziende industriali la somma complessiva di lire 7.500.000.000 (cap. 09045) in ragione di lire 2.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990;

– Sezione aziende artigiane la somma complessiva di lire 4.500.000.000 (cap. 07038) in ragione di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Carta-Manoni-Satta

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

"Agevolazioni per l'innovazione tecnologica delle piccole e medie aziende industriali e di quelle artigiane

I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 73 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

'1. Al fine di promuovere e diffondere l'innovazione tecnologica:

– nelle piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f) della legge 12 agosto 1977, n. 675;

– nelle imprese artigiane, individuali e societarie, cooperative e consortili;

– nelle nuove imprese artigiane che realizzino attività industriali purché i lavoratori siano in possesso di qualifica idonea per l'esercizio delle suddette attività;

con particolare riferimento alle iniziative finalizzate alla introduzione di nuovi prodotti, nuovi servizi o nuove tecniche tendenti a migliorare i processi produttivi, a qualificare e a sostenere l'occupazione e ad aumentare la produttività e la competitività, possono essere concessi prestiti, entro i massimali di investimento e nella misura stabilita dalla legislazione statale vigente per il settore, finalizzati all'acquisto o utilizzazione, mediante locazione finanziaria, delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con delibera del 22 dicembre 1983, nonché di:

a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da elaboratore elettronico che governa a mezzo di opportuni programmi la progressione logica delle fasi di ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto e magazzinaggio;

b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi di ciclo tecnologico;

c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati.

2. Sono ammesse a beneficiare dei prestiti di cui al precedente comma, le iniziative aventi titolo e per le quali sia stata avanzata istanza di concessione delle agevolazioni stabilite dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, previo rilascio da parte delle imprese richiedenti di apposita delega in favore del fondo, di cui al comma settimo, all'incasso delle relative provvidenze.

3. Il fondo resta autorizzato ad incamerare i contributi accordati per le iniziative beneficiarie degli incentivi di cui alla anzì indicata legge, nei limiti del prestito del medesimo per lo stesso erogato, con obbligo di corrispondere alle imprese interessate l'eventuale eccedenza; restano, invece, a carico del fondo stesso le maggiori spese ovvero erogazioni creditizie disposte, ai sensi del precedente comma secondo, e non riconosciute a carico dello Stato.

4. I prestiti di cui al precedente comma primo sono ammortizzati entro il periodo massimo di cinque anni dalla concessione e sono gravati del tasso di interesse previsto per il finanziamento dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31' ". (15)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio per illustrare l'emendamento.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 8

Provvidenze regionali in favore dell'impresa artigiana: incremento massimali di investimento

1. L'articolo 85 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è così modificato:

"1. I massimali di investimento stabiliti, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 gennaio 1987, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:

- lire 200.000.000 per le imprese individuali e societarie;

- lire 600.000.000 per le cooperative ed i consorzi.

2. Detti importi sono rispettivamente elevati a lire 400.000.000 ed a lire 1.000.000.000 quando i soggetti beneficiari si avvalgano delle sole provvidenze creditizie, con irrevocabile rinuncia scritta a quelle contributive.

3. Restano valide le disposizioni di cui all'ar-

articolo 6 - n. 1 - della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ZURRU, Segretario:

Art. 9

Progetti speciali finalizzati all'occupazione

1. Dall'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono eliminate le seguenti espressioni:

- quarto comma: "possono prevedere, per ampliarne la portata, l'utilizzo coordinato di risorse regionali, statali e comunitarie";
- settimo comma: "può essere a tempo pieno o parziale";
- ottavo comma: "in via diretta o analogica".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ZURRU, Segretario:

Art. 10

Progetti comunali finalizzati all'occupazione

1. Dall'articolo 87, sesto comma, della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, sostituito con l'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria) sono eliminati:

- dal primo periodo, l'espressione "in via diretta o analogica";
- l'intero secondo periodo dicente: "Il rap-

porto di lavoro può essere a tempo pieno o parziale".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Loretta-Mereu S.-Puligheddu-Onnis-Catte-Orrù-Tamponi-Porcu-Atzori V.-Dettori-Secci-Atzeni-Ruggeri-Palmas-Cuccu-Meloni

Dopo l'articolo 10 è istituito il seguente:

"Art. 10 bis

Progetti comunali finalizzati all'occupazione

1. Il quarto comma dell'articolo 87 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, come modificato dall'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

"I progetti, approvati dal Consiglio comunale, oltre ad individuare i soggetti e le modalità di attuazione, devono prevedere l'utilizzazione del finanziamento secondo i seguenti parametri:

- una quota non inferiore al 70 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;
- una quota non superiore al 23 per cento per la dotazione delle attrezzature, materiali e noli;
- una quota non superiore al 7 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti". (22)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Puligheddu.

PULIGHEDDU (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione il testo dell'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 11

Locazione finanziaria agevolata per attività agricole

1. I commi settimo e ottavo dell'articolo 97 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

"7. Il contributo in conto interessi di cui al sesto comma è pari al valore attuale della differenza tra le rate annuali di ammortamento, calcolate ai tassi di riferimento rispettivamente vigenti per il credito di miglioramento e di esercizio, e quelle a carico del beneficiario calcolate ai rispettivi tassi agevolati.

8. I tassi anzidetti sono quelli applicati al momento della concessione delle provvidenze; i tassi di attualizzazione sono quelli stabiliti dalla normativa statale per il credito agrario di miglioramento e per quello di esercizio".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Morittu-Satta-Ladu G.-Barranu

Dopo l'articolo 11 è istituito il seguente:

"Art. 11 bis

Integrazioni all'articolo 14 della L.R.
4 giugno 1988, n. 11

Palazzo Consiglio Regionale - Oneri espropriativi aree destinate a parcheggi e verde attrezzato e oneri di manutenzione e gestione

Una quota dello stanziamento autorizzato dall'articolo 14 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11, è destinata al pagamento degli oneri espropriativi per l'acquisizione delle aree retrostanti il palazzo del Consiglio regionale ai fini della realizzazione dei lavori di costruzione dei parcheggi, sistemazione dell'isolato retrostante il palazzo del Consiglio, all'indennizzo dei proprietari e connesse attività commerciali per il periodo di occupazione delle aree stesse, nonché al pagamento degli oneri di manutenzione e gestione di tutti gli impianti del complesso fino al collaudo definitivo.

Detta somma è anche necessaria - sulla base delle ipotesi transative da concordarsi con le attività commerciali interessate dai lavori - per il rimborso della mancata produttività, per il periodo necessario alla realizzazione dei parcheggi dell'area predetta, per il tempo necessario per la sistemazione dell'isolato.

Ai fini di concordare con gli interessati le somme indennizzabili, verrà valutato il volume d'affari relativo agli ultimi tre anni sulla base del mod. 740 di cui alla denuncia dei redditi relativa.

In ogni caso l'eventuale transazione dovrà essere prima autorizzata dalla Giunta regionale, sulla base delle disponibilità di bilancio". (9)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Gli articoli 12 e 13 sono stati soppressi dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 14.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 14

Programma straordinario a favore di iniziative di particolare rilevanza socio-culturale

1. L'articolo 114 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

"1. E' autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 4.400.000.000 (cap. 11102) per la realizzazione di un programma straordinario di iniziative socio-culturali promosse da enti locali o da organismi culturali della Sardegna, riguardante:

- mostre, convegni e premi scientifici e letterari;

- pubblicazioni, attività di ricerca, di studio e di divulgazione concernenti la storia, l'economia e le problematiche relative all'autonomia regionale e locale;

- attivazione di istituzioni socio-culturali;

- acquisizione e ristrutturazione di locali pubblici per iniziative socio-culturali e relative attrezzature;

- sistemazione di aree archeologiche;

- gestione di strutture e di iniziative socio-culturali.

2. I finanziamenti per l'attuazione di detto programma, che possono coprire l'intera spesa riconosciuta ammissibile per ciascuna iniziativa sulla base di articolati programmi e progetti esecutivi, sono concessi con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assunta ai termini dell'articolo 4, lett. i), della legge 7 gennaio 1977, n. 1.

3. All'erogazione dei finanziamenti in favore

degli enti ed organismi interessati, si provvede - con le modalità dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - per l'80 per cento all'atto della concessione e per il residuo 20 per cento ad intervenuto completamento delle iniziative, da documentarsi mediante rendicontazione della spesa e/o presentazione degli atti di collaudo finale dei lavori.

4. Alla programmazione degli interventi si provvederà con prioritaria valutazione della particolare rilevanza socio-culturale delle iniziative, tenuto anche conto:

- della capacità di realizzazione o gestione delle iniziative da parte dei soggetti richiedenti;

- della situazione di carenza di strutture ed iniziative socio-culturali nelle aree di localizzazione degli interventi proposti;

- delle ricadute di ordine occupazionale delle iniziative medesime".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Carta-Mannoni-Satta

L'articolo 14 è soppresso. (16)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14 bis.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 14 *bis*

Anticipazioni finanziarie sui contributi concessi
in applicazione della legge regionale
21 giugno 1950, n. 17

1. A favore dei soggetti beneficiari delle provvidenze contributive previste dalla legge regionale 21 giugno 1950, n. 17, può essere disposta, su presentazione di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa di importo corrispondente, l'erogazione di un'anticipazione finanziaria nella misura massima dell'80 per cento del contributo concesso.

2. Ai fini del precedente comma, la polizza fidejussoria dovrà prevedere l'obbligo dell'immediato rimborso alla Regione – su richiesta scritta della stessa – dell'intera somma anticipata ovvero del minore importo fra la medesima somma e la ridotta misura finale del concedibile contributo nei casi rispettivamente:

a) di omessa presentazione al competente Assessorato regionale, entro i termini stabiliti dal decreto regionale di concessione, del prescritto rendiconto del contributo concesso, ovvero di non sanabili irregolarità amministrative del rendiconto medesimo – ancorché presentato in termini – che ne impediscono la giuridica approvabilità;

b) di riconoscimento, per effetto di rendiconti parziali o soltanto parzialmente accoglibili, di misure di contributo inferiori rispetto all'importo della concessa anticipazione.

3. Lo svincolo della polizza fidejussoria sarà disposto:

a) nei casi regolari, contestualmente al provvedimento di saldo delle concesse provvidenze contributive, non oltre tre mesi dal ricevimento del relativo rendiconto;

b) nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma, entro quindici giorni dal ricevimento di istanza del fidejussore corredata dalla documentata dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione fidejussoria, mediante versamento alle entrate del bilancio regionale della competente somma dovuta.

4. E' abrogato l'articolo 86 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14 *ter*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 14 *ter*

Titolarità delle attribuzioni di spendita dei contributi regionali per il funzionamento della Sezione staccata di Cagliari dell'ISEF di l'Aquila

1. Alla spendita dei contributi annuali erogati dalla Regione in favore dell'ISEF di l'Aquila ai sensi della legge regionale 31 maggio 1984, n. 27, viene provveduto con diretti atti di impegno ed ordinativi di pagamento del Consiglio di Amministrazione dello stesso Istituto, per il quale detti contributi costituiscono – nel rispetto delle condizioni procedurali e di utilizzo stabilite dall'articolo 2 di tale legge – entrata di bilancio con vincolo di destinazione specifica finalizzata alla sopravvivenza ed all'autonomia funzionale della Sezione staccata di Cagliari dell'ISEF medesimo.

2. Rimane fermo l'obbligo del Consiglio d'Amministrazione dell'ISEF di l'Aquila di presentare all'Amministrazione regionale, contestualmente alla relazione previsionale per ciascun nuovo esercizio accademico, un'analitica relazione finanziaria sull'impiego delle somme di contributo rimosse per l'anno accademico immediatamente precedente e sui programmi di attività conseguentemente realizzati.

3. I beni e le attrezzature acquisiti dall'ISEF con i predetti contributi della Regione debbono essere utilizzati nell'interesse ed ai soli esclusivi fini dell'assolvimento degli istituzionali compiti della Sezione staccata di Cagliari, nei cui locali debbono trovare funzionale e non distraibile collocazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14 *quater*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 14 *quater*

Ricoveri fuori dalla Regione. Legge regionale
n. 14 del 1986

1. Il terzo comma dell'articolo 119 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:

"3. Al quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14, il termine di 5 giorni è modificato in 30 giorni".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14 *quinquies*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 14 *quinquies*

Ufficio regionale della fauna

1. Il secondo comma dell'articolo 132 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

"2. Per consentire il funzionamento dei centri dell'Ufficio regionale della fauna e specificamente per la cura, il recupero e l'allevamento di fauna selvatica, nonché per l'immissione, il rilevamento ed il ripopolamento da realizzarsi attraverso le zone di cui al precedente comma, l'Ufficio regionale della fauna è autorizzato a trasformare l'attuale rapporto di convenzione applicando ai convenzionati, in qualsiasi mansione operanti, i contratti collettivi del settore agricolo vigenti nel territorio della Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14 *sexies*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 14 *sexies*

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
8 gennaio 1986, n. 1

1. Il primo e l'ultimo alinea dell'articolo 134 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

"- articolo 2: dopo la frase "associazioni professionali agricole", aggiungere "Coldiretti regionale, Confcoltivatori regionale, Federazione regionale agricoltori".

"- l'ultimo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Lo stanziamento annuale è ripartito tra le organizzazioni di cui all'articolo 2".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14 *septies*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 14 *septies*

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
25 giugno 1984, n. 31

1. Il settimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, è sostituito dal seguente:

"L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio; all'alunno è data facoltà di opzione".

2. Nella stessa legge regionale n. 31 del 1984 è abrogato l'ottavo comma di detto articolo 12.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14 *octies*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 14 *octies*

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
14 novembre 1988, n. 42

1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, dopo le parole "presso gli Ispettorati ripartimentali", è aggiunto "presso il settore della politica naturalistica dei parchi e delle foreste dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente"; i termini di cui al secondo comma del predetto articolo 6 sono fissati per il personale in servizio presso il settore sopraindicato, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 14 *octies* sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Deiana-Atzeni-Sechi

All'articolo 14 *octies* è aggiunto il seguente secondo comma:

"Al punto secondo del comma primo dell'art. 6 della L.R. 42/88 la parola 'sesta' è sostituita con la parola 'quinta' ". (20)

Emendamento aggiuntivo Barranu-Ladu G.-Satta

Dopo l'articolo 14 *octies* è aggiunto il seguente articolo:

"All'articolo 50 della L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, al termine del 10° comma aggiungere:

'L'Amministrazione regionale trasferisce ai Comuni le somme relative al pagamento delle competenze al personale trasferito' ". (23)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 20 ha facoltà di illustrarlo.

DEIANA (D.C.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 23 ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta regionale conferma qui quello che ha già preannunciato nella Conferenza dei capigruppo: dinanzi alla richiesta, formulata dal gruppo della Democrazia Cristiana, di ritirare questo emendamento per un esame più approfondito, la Giunta, anche con lo scopo di favorire un rapido iter del disegno di legge in esame, ha annunciato che avrebbe ritirato l'emendamento e questo qui conferma.

E' però opportuno che si precisi, data la portata dell'emendamento stesso - che, pur breve, ha comunque un rilievo notevole - perché è stato presentato. E' vero che è stato presentato tra gli ultimi ed è nato dal lavoro fatto dagli uffici in questi ultimi giorni, poiché in questi ultimi giorni si è proceduto ad alcuni degli adempimenti più rilevanti in ordine al problema del personale.

Lunedì sono stati registrati dalla Corte dei Conti i decreti di inquadramento dei 55 dipendenti degli enti soppressi che passano alla Regione ai sensi della legge numero 4. A seguito della registrazione di questi decreti, si è potuto procedere alla assegnazione del restante personale ai Comuni, assegnazione che è stabilita per legge, in quanto il personale va assegnato ai Comuni nei quali già questo personale opera (che sono cinque: i quattro capoluoghi più Iglesias), salva la possibilità per i dipendenti stessi di chiedere, sentito il Comune di assegnazione, una diversa sede. Diciotto dipendenti hanno chiesto di essere assegnati ad una sede diversa e si è proceduto a chiedere il parere dei Comuni nei quali dovrebbero essere assegnati ai sensi di legge.

Nel momento in cui si stava procedendo alla

compilazione della delibera per l'assegnazione del personale è sorto il problema duplice di come reperire i fondi per pagare il personale trasferito ai Comuni assieme alle funzioni in materia assistenziale ai sensi del D.P.R. 348 e della legge 4 e se questo personale poteva essere pagato con i fondi della legge che aveva inquadrato provvisoriamente lo stesso personale, ai sensi dell'articolo 78 del D.P.R. 348, in un ruolo speciale in attesa del trasferimento ai Comuni.

La determinazione cui sono arrivati l'ufficio del personale e quello del bilancio è che, essendo stato istituito con la legge 4 un fondo unico che ha accorpato tutti i capitoli delle leggi preesistenti, per poter prelevare le somme con le quali pagare questo personale trasferito ai Comuni occorre una norma di autorizzazione, che non vi era e non vi è nella legge numero 4, mentre vi è una norma autorizzativa per tutti gli altri interventi. D'altro canto la valutazione fatta dagli uffici è che non possa essere applicata più la legge relativa al ruolo speciale nel quale questo personale è inquadrato fino al 31 dicembre: da qui l'esigenza di avere questa norma.

E' vero che i Comuni hanno sei mesi di tempo per inquadrare nelle proprie piante organiche il personale trasferito, però comunque i Comuni ai quali questo personale è assegnato devono poter pagare lo stesso personale, e quindi il trasferimento di risorse viene fatto sulla base del loro contratto, che è quello del parastato, salvo conguaglio (questo è appunto il parere degli uffici) una volta che il personale sarà inquadrato.

Il motivo per cui questa norma è stata presentata è questo, e la ragione per cui si è pensato di inserirla nel disegno di legge che stiamo esaminando è identica alla ragione per cui altre norme o altri emendamenti sono stati approvati, cioè l'urgenza di vedere approvata questa norma, poiché la legge entra in vigore il primo di gennaio e poiché è presumibile che un disegno di legge successivo, pur esaminato rapidamente dal Consiglio non potrà entrare in vigore prima del 30 gennaio del prossimo anno.

Dunque la valutazione della Giunta è stata che, non presentando l'emendamento, il rischio sarebbe stato quello di non poter dare i soldi ai Comuni per pagare il personale entro il 30 giugno.

Queste sono state le valutazioni molto serene che la Giunta ha fatto e che io ho voluto qui riprendere.

Naturalmente il problema rimane. Perciò in Giunta approveremo sotto forma di disegno di legge sia questo emendamento sia l'altro, che abbiamo ugualmente ritirato, relativo alle convenzioni per operatori sociali dei Comuni. Sembrava però doveroso da parte nostra, insieme alla disponibilità a ritirare l'emendamento stesso per favorire un iter più veloce del provvedimento che stiamo esaminando, chiarire anche i motivi per i quali l'emendamento stesso era stato presentato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Paolo Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA PAOLO (D.C.). Molto brevemente, signor Presidente, colleghi del Consiglio: io sono convinto che se l'assessore Barranu avesse solo un pochino ridotto l'azione capillare di propaganda per l'approvazione di questa legge, portata sino ai più piccoli Comuni con l'organizzazione di convegni e di seminari, col supporto puntuale della stampa, e avesse invece dato lettura un po' più attenta alla legge, si sarebbe reso conto di quelli che erano i suoi doveri di Assessore.

E' molto facile scaricare responsabilità sul partito di opposizione quando (non soltanto per questo punto all'ordine del giorno, ma per tanti altri che andremo piano piano ad esaminare) l'onorevole Assessore dovrebbe fare il *mea culpa*, per la sua incapacità di gestire questa legge. Non solo sono stati abbondantemente superati i termini previsti dalla legge perché il personale potesse transitare nei Comuni, ma abbiamo prorogato di sei mesi l'entrata in vigore della legge perché lei fosse in grado di darle piena attuazione.

Oggi lei deve riconoscere che non è in grado di farlo; altrimenti mi deve spiegare come mai i colleghi di Giunta possono presentare emendamenti dove si chiede che certe strutture rimangano ancora alla Regione, perché è impossibile continuare la gestione diversamente.

E' molto semplice scaricare le responsabilità sui Comuni. Io sono convinto che l'entrata in vigore di questa legge, per le manchevolezze della Giunta e per l'improvvisazione dimostrata anche

oggi con questo emendamento, metterà ancora una volta in grave crisi i Comuni; l'assessore Barranu e la Giunta se ne devono assumere le responsabilità. Ecco, onorevole Assessore: per questo motivo noi ci siamo opposti e vogliamo che la gente sappia che lei non è stato in grado, insieme alla Giunta, di gestire questa legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, noi siamo rimasti abbastanza sconcertati dall'intervento or ora pronunciato dal collega Fadda, per il semplice motivo che l'atteggiamento assunto in quest'aula stasera dalla Democrazia Cristiana, ha impedito di fatto che fosse compiuto il primo passo nell'attuazione della legge di riordino dell'assistenza sociale in Sardegna.

Noi abbiamo sempre considerato la legge di riforma dell'assistenza come un processo, che come tale si sarebbe dovuto arricchire dell'esperienza quotidiana, e abbiamo sempre pensato che, come tutti i processi riformatori, come tutti i processi che hanno in sé delle forti cariche innovative, avesse la necessità di un avvio graduale, che tenesse conto di tutte le difficoltà che le grandi innovazioni presentano.

Ebbene, questo primo passo è stato vanificato da un atteggiamento della Democrazia Cristiana, e comunque delle opposizioni, che ha impedito che lo strumento che avviava questo processo venisse stasera discusso in quest'aula e venisse eventualmente approvato.

La responsabilità di chi oggi impedisce l'avvio di questa parte importante della legge sarà oggetto di valutazione, naturalmente, sia all'interno di quest'aula sia all'esterno, ma comunque rimane la nostra non comprensione di questo atteggiamento. Il regolamento di attuazione della legge numero 4 è stato affrontato unitariamente all'interno della Commissione per circa un mese ed ha visto il contributo fattivo della stessa Democrazia Cristiana; anzi, grazie a questo contributo, il regolamento è stato ulteriormente migliorato e modificato in molte sue parti. Nonostante questo atteggiamento estremamente responsabile, noi abbiamo visto che

stasera praticamente il comportamento del gruppo della Democrazia Cristiana ha impedito la discussione e l'approvazione del regolamento. Noi pensiamo comunque che debbano essere posti in atto, sia da parte della Giunta regionale sia da parte del Consiglio, tutti gli adempimenti occorrenti per dare in tempi brevissimi concreta attuazione alla legge di riordino dell'assistenza sociale. E' per questo che noi chiediamo che ai primi di gennaio, o comunque alla prima tornata del Consiglio, venga portato alla discussione e all'approvazione il regolamento di attuazione, e che comunque in nona Commissione in tempi brevissimi venga discusso e approvato, e quindi portato all'attenzione del Consiglio, il piano regionale socio-assistenziale, che rappresenta la seconda tappa relevantissima di avviamento e di concretizzazione di questa importante legge di riforma.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi non accettiamo queste reprimende da parte del consigliere Dadea sulla nostra responsabilità nel bloccare il processo di attuazione della legge sull'assistenza. Se andiamo a guardare la legge sull'assistenza, il processo di attuazione si avvia formando il fondo e soprattutto definendo il piano di gestione di questo fondo, in cui è previsto il finanziamento ai Comuni per il personale. Ora tutti sappiamo che il piano è all'esame della Commissione da venti giorni, che nel frattempo la Commissione ha dovuto discutere anche il regolamento, riunendosi anche in giorni normalmente non previsti dalla prassi consiliare, e che poi c'è stato il Consiglio. Ora, perché il piano è arrivato alla Commissione solo da venti giorni? Non certamente per responsabilità della Democrazia Cristiana!

MELIS (P.S.d'Az.), Presidente della Giunta. Sono ondate culturali travolgenti, queste.

SABA (D.C.). Ondate culturali? No, sono soltanto fatti amministrativi.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari

generali, personale e riforma della Regione. Onorevole Saba, il regolamento è stato trasmesso il 31 marzo di quest'anno.

FADDA PAOLO (D.C.). Ma la maggioranza non lo ha approvato, nonostante le nostre insistenze e le nostre interrogazioni, Assessore, e lei lo sa perché si fanno le sospensioni in Commissione: perché c'è la base de La Maddalena, perché ci sono litigi fra di voi. Lei lo sa, Assessore, e se dice il contrario è un bugiardo!

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* No, bugiardo è lei! Le dica da altre parti queste cose! Abbia almeno rispetto per la dignità degli altri, se non ce l'ha di se stesso.

PRESIDENTE. Onorevole Saba, la prego di continuare.

SABA (D.C.). Io sto dicendo semplicemente che senza il piano non si può gestire la legge sull'assistenza. Questo lo sappiamo tutti; la legge l'abbiamo formulata tutti insieme e la legge dice che il piano è fondamentale e la stessa gestione del fondo deve essere fatta in base ai criteri stabiliti dal piano. Il piano è arrivato in Commissione venti giorni fa e la legge sull'assistenza è bloccata fin quando non sarà approvato e messo in attuazione il piano. Quindi c'è una responsabilità di questo ritardo, e questa responsabilità non può essere della Democrazia Cristiana, perché non è la Democrazia Cristiana che doveva fare il piano e perché è un fatto che il piano dell'assistenza è solo da venti giorni all'esame della competente Commissione e non si è riusciti ad esaminarlo e ad approvarlo.

Perciò io lodo la diligenza dell'Assessore, anche se avrebbe dovuto sapere che, dopo scaduta la proroga del trasferimento del personale ai Comuni, ci saremmo trovati in questa situazione, in quanto, senza l'approvazione del piano, il trasferimento del personale ai Comuni avrebbe creato questo buco finanziario.

Quindi c'è una responsabilità politica della Giunta - e a questo si riferiva l'intervento del collega Fadda - in ordine all'attuazione di questa

legge. Se oggi noi ci troviamo davanti ad un emendamento che trasferisce ai Comuni le somme relative al pagamento delle competenze al personale trasferito, questo non è secondo la legge sull'assistenza che noi abbiamo approvato; è una deroga, perché senza la formazione del fondo e senza l'approvazione del piano questo non si può fare. Tra l'altro non è precisato neanche se queste competenze sono per i pagamenti temporanei, semestrali o annuali. Questo lo deve precisare il piano. Questa è una improvvisazione per risolvere con poche battute un nodo che c'è oggettivamente. La legge batte una situazione di stallo, dovuta al ritardo nella formulazione del piano, e nella sua approvazione, e quindi noi vogliamo che questa cosa venga sottolineata politicamente. Certamente ci saranno state delle difficoltà, però quanto viene proposto risolve sì il problema contingente del personale, ma nasconde tutte le sfasature nell'attuazione della legge sull'assistenza, che sta registrando un ritardo per il quale c'è stata una continua sollecitazione da parte della Democrazia Cristiana alla Giunta.

Ora, da parte nostra si è voluta denunciare questa responsabilità politica oggettiva della Giunta regionale. La Giunta avrà le sue giustificazioni. Resta il fatto che il piano è stato presentato con grande ritardo e che questo emendamento è una scorciatoia che non è secondo la legge; dopo di che sentiamo dire da Dadea che ci stiamo assumendo noi la responsabilità di bloccare il processo attuativo della legge.

Non è vero! Il processo attuativo della legge è ben altro ed è previsto dalla legge stessa; quindi noi non accettiamo questo ribaltamento della responsabilità, quando noi richiamiamo ad una ponderazione degli emendamenti che vengono affrettatamente presentati, che si chiede affrettatamente di approvare e che soprattutto nascono da ritardi che potevano essere sicuramente previsti e che potevano essere evitati, perché un assessorato ben organizzato ed una responsabilità politica attenta, come del resto è quella dell'assessore Barranu nella gestione di questa legge, avrebbero evitato questa *impasse*; sarebbe bastato telefonare alla Corte dei Conti per chiedere di non registrare i decreti di trasferimento del personale, essendoci questo problema.

PUBUSA (P.C.I.). Così si sarebbe tornati indietro!

SABA (D.C.). Ma se volete andare avanti, andate avanti secondo la legge.

MOI (P.C.I.). Anche questa sarebbe una legge, onorevole Saba.

SABA (D.C.). In ogni caso non scaricate su di noi le responsabilità, perché si poteva benissimo prevedere che registrando i decreti il personale sarebbe stato definitivamente assegnato ai Comuni, dopo di che chi lo avrebbe pagato, se il piano non è approvato ed è il piano che stabilisce l'assegnazione dei fondi ai Comuni per il pagamento di quel personale? E' un pasticcio amministrativo, che si sarebbe potuto responsabilmente evitare con una telefonata, dato che, nella vita amministrativa, disguidi e sfasature ne succedono comunque. Invece da una parte ci si vuole fare belli e dall'altra si vogliono gettare le responsabilità su chi richiama all'osservanza della legge.

La legge l'abbiamo approvata tutti con grande impegno e non abbiamo noi la responsabilità se l'attuazione ha subito dei ritardi oggettivi. Alcuni meccanismi per risolvere questi problemi erano previsti in legge e per altri sarebbe bastato un po' di buon senso. Invece adesso ci si troverà con del personale che probabilmente alla fine di gennaio non avrà lo stipendio.

Ma la colpa non è certo della Democrazia Cristiana, perché questo problema si sarebbe dovuto risolvere secondo la legge, facendo il piano e costituendo il fondo, o anche, dato che ci sono ritardi, non imputabili a noi, nella formulazione e nell'approvazione del piano, sospendendo di qualche settimana la registrazione dei decreti. Comunque il sistema di risolvere le cose non era certo quello di ricordarsene il 22 dicembre in quest'aula, formulando alle 9 di sera un emendamento tecnicamente molto impreciso, e soprattutto senza consultare neppure la Commissione per fare il punto e per chiamare tutti a sanare situazioni che hanno le loro radici nella responsabilità della Giunta, che però non vuole ammettere nulla e ci dice: se non approvate questo emendamento, la colpa è vostra se a gennaio i dipendenti non avranno gli stipendi.

PUBUSA (P.C.I.). Infatti oggettivamente è così.

SABA (D.C.). Ah sì? Ma in questo caso non si va prima per tutta la Sardegna a fare la propaganda e ad accusare l'opposizione di essere quella che non accetta le logiche della legge e della programmazione, per poi venire in quest'aula a fare pressioni di carattere morale e contingente.

L'avete chiamato in causa voi, il primato della politica. Benissimo: il primato della politica qui ci dice che c'è una oggettiva responsabilità politica nel ritardo dei piani e nei disguidi amministrativi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Io mi permetto, onorevole Murru, prima di darle la parola, di fare appello alla sensibilità di tutti i colleghi, ricordando che in Conferenza dei capigruppo si era preso l'impegno di chiudere possibilmente entro mezzanotte questa seduta lunghissima e faticosa, e alla mezzanotte mancano dodici minuti. Prego, onorevole Murru.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Sarò brevissimo anche in questo mio intervento, necessario per puntualizzare un aspetto del nostro interessamento per la diatriba che è avvenuta in quest'aula qualche ora fa.

Abbiamo osservato con particolare attenzione che il principale responsabile della diatriba ha ritirato l'emendamento, quindi si potevano evitare le lungaggini.

Abbiamo preso nota anche della strumentalizzazione evidente, fatta in termini politici non ortodossi, cioè della propaganda che è stata fatta in tutta la Sardegna. D'altronde i partiti che hanno fatto questa osservazione sono docenti in materia di propaganda...

Ma, entrando nel merito del provvedimento, io non credo, onorevole Barranu (gliel'ho detto in disparte e glielo ripeto ora) che sia motivo di contrasto, di contestazione, di sollevamento addirittura di una questione sindacale il ritardare il pagamento di determinate competenze al personale trasferito con la legge 348. La "348", si badi, è addirittura del 1978 ed è stata posta in atto dieci anni dopo. Quindi non credo che per un ritardo di quindici giorni o di un mese si compromettano le

aspettative del personale trasferito dagli enti disciolti alla Regione e quindi ai Comuni. Le competenze economiche al personale fanno parte dei diritti acquisiti e io non credo che ci sia niente da disperarsi se avranno un ritardo di un mese.

E allora che cosa si vuole significare con questa diatriba? C'è una strumentalizzazione da una parte e una pari strumentalizzazione dall'altra. Il che conferma ancora una volta – e ho finito – che queste leggi fatte con la fretta hanno sempre, da una parte e dall'altra, un sapore strumentale di carattere elettorale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Salvatorangelo Mereu. Ne ha facoltà.

MEREU SALVATORANGELO (P.S.I.). Io non sottolineo in apertura che sarò breve, essendo mia abitudine essere breve e conciso. Intendo soprattutto precisare che vi è chi, in Conferenza dei capigruppo, ha dichiarato che non lo preoccupano le vecchiette che attendono, nell'ipotesi, poi verificate, del rinvio dell'esame del regolamento di attuazione della legge numero 4. Ovviamente non si riferiva alla maggioranza, chi ha espresso questa opinione. Vi è però una parte dell'opposizione che, non potendo dire che non si preoccupa delle vecchiette, non ha voluto nemmeno dire il resto; cioè non ha tenuto in considerazione che l'esigenza di passare all'esame del regolamento era un'esigenza dell'intero Consiglio regionale e non di una parte di esso, maggioranza o minoranza che fosse.

Allora io mi domando se non sia il caso che cominci io, dichiarando che si è pronti ad esaminare il regolamento, non so se già da domani mattina, perché non voglio essere accusato di demagogia, ma comunque prima di quella che si ritiene la probabile nuova data dei lavori dell'Assemblea. Io francamente non riesco a non riconoscere all'onorevole Paolo Fadda, all'onorevole Serra Pintus, così come all'onorevole Dadea, all'onorevole Marracini, all'onorevole Tarquini, all'onorevole Ada Lai, e anche a me stesso, di avere svolto una funzione con la massima responsabilità, con l'apporto veramente qualificato di esperienze e con una disponibilità al dialogo che francamente non mi sento di nascondere in questa sede. Perciò

rifiuto le opinioni di chi ritiene che le Commissioni e la stessa Assemblea non siano all'altezza della situazione. Non rinneghiamo, come Commissione, un lavoro che ci è costato molto, anche se è più semplice, come ha fatto l'onorevole Anedda, riconoscere che possono esserci anche all'interno di un gruppo motivazioni di ordine tattico, elettorale (io non lo so, né voglio entrare in polemica) per cui non si gradisce che questo regolamento possa essere esaminato fin da stasera. Tutto il resto ne è conseguenza.

Noi non ci preoccupiamo né della propaganda per La Maddalena, né di marciare – perché tra poco marceranno i sardi con i bidoni per andare a prendere l'acqua, se non pioverà – né di girare per i paesi a dire che ormai si stanno trovando le soluzioni a tutti i problemi. Conoscendo quel regolamento (e chi lo conoscerà si renderà conto di quante difficoltà di attuazione vi siano insite e di quante attese non saranno appagate) noi diciamo che l'unica grande propaganda che può fare questo Consiglio regionale – e comunque che il gruppo socialista tiene a fare per il proprio impegno, per la propria attività e per il proprio lavoro – è quella di dire le cose come stanno. In una precedente Conferenza dei capigruppo si era parlato dell'eventualità di esaminare altri provvedimenti, purché avessero avuto il benessere delle Commissioni alla data fissata per il Consiglio. Quindi non è una sorpresa se noi diciamo che siamo pronti ad esaminare il regolamento, perché abbiamo lavorato fino alle 21 e 30, proprio con l'intento di portarlo a questo Consiglio regionale nella data della sua convocazione. Poi è chiaro che ogni gruppo ha la libertà di assumere gli atteggiamenti e le responsabilità che ritiene più opportune. Noi ci dissociamo da chi vuole fare solo propaganda e da chi, dichiarando di non voler fare propaganda, finisce per farla. Non ci interessa se l'Assessore è andato in giro per i paesetti a dire le cose che ha ritenuto opportuno di dire; non riteniamo che egli sia un bugiardo, né che la Giunta in questa circostanza non abbia, con grande impegno, operato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Chiedo scusa ai colleghi che mi hanno preceduto, ma io intendevo soltanto chiarire i motivi per i quali avevamo presentato l'emendamento. Ho detto e confermo che lo ritiriamo, quindi le valutazioni sul merito sono rinviate al momento in cui ne discuteremo.

Voglio solo fare una precisazione rapidamente e poi chiudere: credo anch'io che non dobbiamo correre il rischio - dopo che si è lavorato insieme, pur nel legittimo dissenso di merito, sia sulla legge che sul regolamento e sul piano - di creare uno scontro che rischia di avere degli strascichi deleteri per tutti quanti. Quindi credo di dover evitare qualunque forzatura polemica che mi parrebbe fuori luogo; voglio soltanto riferire alcune date.

La legge è entrata in vigore il 25 gennaio di quest'anno; la Giunta doveva approvare entro novanta giorni, cioè entro il 25 aprile, la proposta di regolamento; l'ha approvata il 1° marzo e l'ha trasmessa al Consiglio il 31 marzo. Il piano doveva essere approvato dalla Giunta regionale prima entro il 12 agosto e poi entro il 30 ottobre; è stato approvato (questa è la dicitura esatta della legge, perché si parla di approvazione da parte della Giunta e non di trasmissione al Consiglio) il 25 ottobre e trasmesso al Consiglio il 17 novembre.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Oppi. Ne ha facoltà.

OPPI (D.C.). Sarò rapidissimo. Vorrei solo ricordare che un grande socialista diceva sempre che la fretta è foriera di pessimi risultati. Qui, a seconda delle circostanze, o si ha troppa fretta o si va troppo lentamente.

Siccome si sono citate alcune date, ne cito una anche io: tre anni e mezzo fa io ho presentato la legge sulle cave e, a causa di alcuni personaggi affetti da protagonismo, abbiamo dovuto aspettare che prima una parte politica e poi la Giunta presentassero i loro progetti di legge per poterla finalmente approvare, nonostante i tentativi da lei fatti, caro Presidente, per addivenire ad un risultato utile.

Io dico però che la cosa più importante l'ha

detta poc'anzi l'assessore Barranu: entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge sull'assistenza l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto assegnare il personale ai Comuni, i quali, entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti in questione, avrebbero dovuto provvedere all'inquadramento. Di questo non è stato fatto niente! Posso dire con dovizia di particolari che i Comuni, al momento attuale, non sanno neanche se la struttura passerà a loro o meno, perché ci sono anche interferenze che tendono in qualche caso a far supporre che la struttura possa passare alla Provincia, e potrei fare il caso specifico di Iglesias.

Ricordo a tutti noi e a me per primo che, quando fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica che stabiliva la cessazione delle IPAB, qui si volle procedere con un colpo di mano, con quella fretta che produce risultati catastrofici. Noi dicemmo con insistenza (anche questo va ricordato agli amici dell'ala destra del Partito comunista) che volevamo evitare questo scempio. Si rispose in quell'occasione che tutto era pronto per assorbire le strutture in tempi rapidissimi. Ahimé, molti Comuni ebbero ingiunzioni del Comitato regionale di controllo, che evidenziava una omissione di atti d'ufficio perché i Comuni si rifiutavano (ben a ragione) di assorbire queste strutture, che tuttora non funzionano e creano danni agli utenti.

E a chi (sempre l'ala destra) dice che, se nel mese di gennaio i dipendenti degli enti soppressi non avranno lo stipendio, la colpa è della Democrazia Cristiana, rispondo che i Comuni si opporranno e che non ci sono i tempi tecnici per poter erogare lo stipendio in quel mese. Non si può scaricare la responsabilità su un ente locale il quale, informato probabilmente verso il 15 di gennaio che addosso gli piovverà questa struttura, deve valutare attraverso gli organismi a ciò preposti che cosa si deve fare, chi è il personale, come far fronte alle spese di gestione. Anche stringendo il più possibile i tempi, non occorrono comunque meno di sei mesi.

Bene ha fatto quindi chi ha ritirato l'emendamento per trovare un meccanismo che consenta ai lavoratori di avere il salario, perché attraverso questo meccanismo saremmo rimasti paralizzati per sei mesi, molti Comuni sarebbero falliti, non essendo in grado di erogare gli stipendi, ed in ogni

caso avremmo fatto un pessimo servizio agli utenti.

Quindi io credo che si debba parlare meno di responsabilità, rimanere con i piedi per terra e cercare di non andare troppo in fretta, perché la fretta, come ho detto prima, è sempre foriera di pessimi risultati.

PUBUSA (P.C.I.). Vi è anche troppa lentezza!

OPPI (D.C.). E tu ne sei un maestro.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

PES, Segretario:

Art. 15

Comitati di gestione fondi regionali credito

1. L'espressione "organi deliberanti degli istituti di credito", di cui all'articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria), è da intendersi riferita alle commissioni o comitati comunque denominati e previsti da leggi regionali per la deliberazione dei prestiti o contributi a valere su fondi costituiti presso istituti di credito con stanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15 bis.

PES, Segretario:

Art. 15 bis

Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali.

Legge regionale n. 19 del 1981

1. Al primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19 sono soppresse le parole "operante nell'ambito territoriale della Unità Sanitaria Locale".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15 ter.

PES, Segretario:

Art. 15 ter

Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1988

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, i provvedimenti d'impegno da assumere sulle disponibilità dei capitoli 03002, 03002-01, 03003, 03004, 03004-02, 03038, 03064, 03065, 03066, 03071 e 03072 del bilancio regionale 1988 e dei capitoli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi sono assunti indipendentemente dall'entità degli importi, dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio; tale disposizione è estesa ai titoli di spesa dei programmi di cui alle leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268, i cui interventi sono attribuiti dagli stessi programmi alla competenza dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Carta-Man-

noni-Satta

“L'articolo 15 *ter* è così sostituito:

‘1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, i provvedimenti d'impegno da assumere sui capitoli inclusi nelle categorie di programma 03.01, 03.05, 03.08 e 03.09 del bilancio per l'anno 1989 sono assunti, indipendentemente dall'entità degli importi, dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio; tale disposizione è estesa ai titoli di spesa dei programmi di cui alle leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268, i cui interventi sono attribuiti dagli stessi programmi alla competenza dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio’”. (18)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

PES, *Segretario*:

Art. 16

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti norme della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11:

- Art. 19 - Impianti di depurazione - legge regionale 17 gennaio 1984, n. 4;
- Art. 82 - Credito di esercizio alle aziende turistico-ricettive;
- Art. 142 - Contributi al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Cagliari;
- Art. 146 - Modifiche alla legge regionale 13

novembre 1985, n. 27 - (membri supplenti organi di controllo).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 17 è stato soppresso dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 18.

PES, *Segretario*:

Art. 18

Urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Mannoni-Carta-Barranu

L'art. 18 è soppresso. (26)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Signor Presidente, l'affermazione che si dà per illustrato l'emendamento mi mette in difficoltà, perché io non lo capisco. Quindi pregherei la Giunta di chiarirne brevemente.

te il significato.

PRESIDENTE. Assessore Mannoni, vuole illustrare l'emendamento?

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente, la ragione dell'emendamento soppressivo è questa: l'articolo contenente l'urgenza è stato introdotto quando si pensava di riuscire ad ottenere l'entrata in vigore della legge entro l'anno. Ma poiché ormai andremo certamente oltre il 31 dicembre, tanto vale togliere l'urgenza e non ricorrere ad un articolo dello Statuto che ci potrebbe mettere in difficoltà nei rapporti con l'organo di controllo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

ORDINE DEL GIORNO *Floris-Orrù-Merreu S.-Onnis-Ortu I. su iniziative di particolare rilevanza socio-culturale*.

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATA l'esigenza di sostenere iniziative di particolare rilevanza socio-culturale, visto l'articolo 114 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11,

impegna la Giunta regionale

a predisporre un programma straordinario di iniziative socio-culturali promosse da enti locali e organismi culturali della Sardegna riguardante:

- mostre, convegni e premi scientifici e letterari;
- pubblicazioni, attività di ricerca, di studio e di divulgazione concernenti la storia, l'economia e

le problematiche relative all'autonomia regionale e locale;

- attivazione di istituzioni socio-culturali;
- acquisizione e ristrutturazione di locali pubblici per iniziative socio-culturali e relative attrezzature;
- sistemazione di aree archeologiche;
- gestione di strutture e di iniziative socio-culturali.

I finanziamenti per l'attuazione di detto programma, potranno coprire l'intera spesa riconosciuta ammissibile per ciascuna iniziativa sulla base di articolati programmi e progetti esecutivi. (1)

PRESIDENTE. Essendo stato presentato dopo chiusa la discussione generale, l'ordine del giorno non può essere illustrato.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Io non so, colleghi consiglieri, se questa legge avrà una cronaca e una storia, ma, se sarà ricordata, non lo sarà certamente per gli emendamenti presentati e ritirati né per la contrapposizione di contrapposti interessi e nemmeno per la inesistente e molto pelosa preoccupazione sul riordino delle funzioni socio-assistenziali. Infatti abbiamo appreso, nel corso di questa lunga serata, che non esisteva alcuna urgenza per approvare questo tormentato regolamento, tanto che l'Assessore ha persino ritirato un emendamento per far rimanere in vigore la vecchia normativa.

Se questa serata passerà alla cronaca, sarà per quest'ordine del giorno, che rappresenta la quintessenza, la sublimazione dell'uso distorto, clientelare, interessato, del malgoverno dei pubblici danari.

Può darsi che, avendo tanta franchezza da rasantare l'incoscienza, io abbia il coraggio di dire

che non mi preoccupa delle vecchine, perché le vecchine non troveranno certo assistenza in quella legge; però ho anche il coraggio di dire che quest'ordine del giorno, che si sposa con l'articolo 114 della finanziaria, è una pubblica vergogna che dovrebbe farvi arrossire e dovrebbe indurre i consiglieri che non l'hanno letto a leggerlo, per comprendere come si sperperano i danari che provengono dalle tasche di coloro che lavorano.

Voi vi accingete a spendere per la vostra campagna elettorale 4 miliardi e 420 milioni senza controllo di alcuno, solo perché siete uniti in banda. Infatti quest'ordine del giorno è presentato da una banda di spendaccioni, che non ha niente da invidiare alle bande degli evasori fiscali, perché spendere i danari in questa maniera è molto peggio che evadere le tasse, se evadere le tasse significa impedirvi di spendere i danari in questa maniera.

Vale la pena di leggerlo, quest'ordine del giorno, perché voi siete dei bravi legislatori, degli ottimi scrittori di leggi. Avete persino scritto un emendamento che è sfuggito al ritiro: mi riferisco all'emendamento sul palazzo del Consiglio regionale e sulle aree adiacenti, che va proprio letto, non perché contiene un errore di ortografia che la bontà ci consente di attribuire ad un'improvvida dattilografa, ma perché si affastellano in quell'emendamento, che porta la firma della Giunta, le più strane e singolari cose, dalla gestione di impianti non identificati alla espropriazione di aree. E se, quando è giunto il momento, io non ho ricordato all'Assessore (al quale, io lo so, è sfuggito questo emendamento e io non gli attribuisco dolo) l'impegno a ritirarlo, l'ho fatto perché mi auguro che questo mal scritto valga a far respingere tutta la legge, perché è un pastrocchio di tal fatta che soltanto un Governo cieco o dolosamente miope lo può tollerare.

Ma torniamo all'ordine del giorno. Il Partito socialista, tanto attento al benessere pubblico (ce lo ha ricordato poco fa il suo capogruppo) avrebbe potuto ben preoccuparsi leggendo questo ordine del giorno, che porta anche una firma socialista, perché qui si stabilisce, con un accordo tra la Democrazia Cristiana, il Partito comunista, il Partito socialista, il Partito socialdemocratico e i sardisti, che debbono essere spesi prima della campagna elettorale 4 miliardi e 420 milioni "per predisporre

un programma straordinario di iniziative socio-culturali (questa cultura è come una coperta sdrucita che copre qualunque malaffare) promosse da enti locali e organismi culturali (che sanno molto di organo e poco di cultura) riguardanti mostre, convegni, premi scientifici e letterari, pubblicazioni, attività di ricerca, di studio e di divulgazione concernenti la storia, l'economia e le problematiche relative all'autonomia regionale e locale, l'attivazione di istituzioni socio-culturali, l'acquisizione e ristrutturazione di locali pubblici (io mi auguro che non siano quelli che piacciono tanto al socialista Atzeri al Comune di Cagliari), la sistemazione di aree archeologiche, la gestione di strutture e di iniziative socio-culturali".

Se questa non è campagna elettorale, con la spartizione di 4 miliardi, spiegatemi voi, che siete tanto più bravi di me, che cosa è. E se non bastassero questi atti (che, se non fossimo consiglieri regionali e se non fossimo protetti dalla immunità, costituirebbero un ben identificato reato per il quale molti altri, fra cui molti innocenti, vengono sottoposti a procedimento penale) si aggiunge che questi finanziamenti, che debbono coprire l'intera spesa che verrà proposta da questi sconosciuti (o anzi ben conosciuti e individuati) organismi, non verranno mai esaminati da nessuno, ma con assoluta discrezionalità verranno approvati e deliberati non si comprende da chi.

Io ricordo, quando abbiamo discusso la legge finanziaria, l'impennata, in un momento di resipiscenza, del Presidente della Giunta di fronte a quell'emendamento che ripartiva vilmente questi miliardi tra gli organismi più vari e variegati, dei quali ciascun consigliere della maggioranza era zio, padre o padrino; ma questo è peggio, è molto peggio, perché qua si attribuisce la facoltà alla Giunta di dividere fra le forze della maggioranza dei danari pubblici per fini clientelari.

L'ho detto prima e così concludo: è l'ordine del giorno più vergognoso e più sfacciatamente clientelare che io abbia mai visto presentare e approvare in questo Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onore-

voli colleghi, telegraficamente vi ricordo che l'articolo 114 della finanziaria recita: "E' autorizzata la spesa complessiva di lire 4 miliardi e 420 milioni per il finanziamento di un programma di iniziative socio-culturali". Mi sembra perciò lodevole l'iniziativa di chi ha presentato l'ordine del giorno, mettendosi il problema di come attivare questo articolo di legge, nato in Consiglio dalla soppressione di un precedente articolo che indicava delle destinazioni rigide e che sembrava una distribuzione a pioggia, preconstituita a favore di destinatari già privilegiati. Invece si era scelto di fare un programma organico. L'ordine del giorno quindi vuole invitare la Giunta a non spendere questa somma considerevole senza un programma (d'altra parte previsto dalla legge) e dà delle indicazioni su come formulare questo programma.

Però nella stringatezza della dizione c'è il pericolo che non ci si capisca. Il programma non è la sommatoria delle iniziative promosse dagli enti locali; il programma è un atto organico di previsione di quelle che possono essere le iniziative, un elenco di massima, un'indicazione di quelli che possono essere i criteri e le procedure per l'assegnazione di quella che deve essere la distribuzione di massima delle risorse tra i vari settori di attività socio-culturali. Insomma, il programma deve esistere prima che vengano le iniziative; le iniziative saranno promosse sulla base di un programma formulato, approvato e pubblicizzato, che fissa preventivamente i criteri, altrimenti si va allo sportello.

Effettivamente la dizione "programma straordinario di iniziative socio-culturali promosse da enti locali" non è precisa. Mi sembra che la volontà oggettiva di chi ha presentato quest'ordine del giorno non significhi svuotare la previsione dell'articolo 114, nel senso che gli enti locali o gli enti culturali si buttano a proporre delle iniziative, l'Assessore le prende, le mette tutte insieme e quello è il programma. No, quello non è un programma, quella è la sommatoria di richieste di intervento, mentre qui noi stiamo chiedendo un programma che abbia la dignità della programmazione, cioè la capacità di dare un criterio ed una impostazione che dia senso a questo intervento.

A mio avviso, con queste precisazioni le perplessità dell'onorevole Anedda possono essere e

devono essere superate, perché in effetti, per quanto stringato, l'ordine del giorno richiama la nostra responsabilità nella valorizzazione dell'attività socio-culturale in Sardegna, che non si può fare senza mezzi finanziari. Certo non si deve fare a sportello, in maniera clientelare, senza una programmazione, senza una preventiva definizione degli interventi, senza trasparenza. Detto questo, e termino, c'è da precisare anche, una volta per tutte, che questo, come ogni programma, deve andare al parere della Commissione competente, perché non è un intervento ordinario della Giunta regionale. Altrimenti, onorevole Assessore, lei mi deve spiegare perché il Consiglio regionale non ha accettato l'originario articolo 114. Non l'ha accettato perché non accettava una gestione che oggettivamente sarebbe potuta diventare clientelare, cioè avulsa da un controllo politico, da un controllo consiliare.

Qui noi non stiamo approvando un fondo a disposizione dell'Assessore. Questo non è il fondo, che so io, per le sponsorizzazioni dello sport, che in altri campi noi abbiamo attuato e su cui dobbiamo sempre fare una riflessione serena, perché certamente è fatto con la massima responsabilità, ma ha qualcosa di manageriale. Qui si tratta di iniziative di grande delicatezza anche sul piano sociale, oltre che culturale e ideologico.

Su questo noi vogliamo una risposta chiara in quest'Aula da parte dell'Assessore prima di passare ai voti, altrimenti noi chiederemo di aggiungere nell'ordine del giorno che il programma dev'essere sottoposto al parere della Commissione. Non accettiamo sotterfugi o silenzi. Noi non stiamo approvando un fondo da dare in gestione assessoriale per 4 miliardi e 200 milioni a cinque mesi dalle elezioni regionali. Questa non è la volontà del Consiglio, o almeno non è la volontà di chi sta parlando, o del gruppo per cui sto parlando. Noi vogliamo una risposta precisa: che il programma verrà trasmesso alla Commissione competente, la quale esprimerà un parere, dopo di che la Giunta potrà, in base ai criteri del programma, in base alle destinazioni, in base alle ripartizioni, in base ai privilegiamenti, in base alle procedure fissate, determinare l'assegnazione dei fondi con le procedure della gestione amministrativa, nell'estrema trasparenza. Noi non copriremo domani (e l'As-

sessore ce ne dovrebbe ringraziare) iniziative che possano apparire discutibili o che possano apparire di parte o che possano essere oggetto anche semplicemente del sospetto ingiustificato che così ingenti mezzi finanziari possano essere stati utilizzati, sotto la pressione contingente e certamente con le migliori intenzioni, in modo non consono agli alti scopi morali di questo articolo. In effetti, o questo articolo risponde al suo scopo di valorizzazione, di elevazione culturale del popolo sardo, oppure potrebbe essere lo strumento che affossa ogni credibilità della Regione sarda, oltretutto delle forze politiche, e allora sì che potrebbero trovare fondamento e riscontro oggettivo alcune preoccupazioni dell'onorevole Anedda e si potrebbe dire che noi utilizziamo i fondi dei contribuenti per le cose più squallide, o certamente meno lodevoli, della vita politica e della vita sociale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Signor Presidente, intervengo brevemente, per dare risposta alle osservazioni fatte dai colleghi Anedda e Saba. Credo di dover respingere, proprio in considerazione dell'atteggiamento estremamente corretto tenuto dall'Assessore nella predisposizione dei programmi negli anni scorsi, l'enfasi contenuta nei loro discorsi e riferita in particolare a possibili precedenti interventi di carattere clientelare da parte della Giunta regionale o addirittura del Consiglio regionale.

SABA (D.C.). Non ho parlato di precedenti, non ho parlato del passato, non ho accusato di niente né lei né la Giunta in carica né quelle passate né il Consiglio.

PRESIDENTE. Onorevole Saba, lei non ha la parola in questo momento, quindi la prego di lasciar continuare l'Assessore.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturale, informazione, spettacolo e sport. Onorevole Saba, siamo stati

estremamente rispettosi della volontà del Consiglio nel passato e lo saremo anche in futuro. Questo ordine del giorno, che è stato proposto dai colleghi e che è stato accolto dalla Giunta regionale, è un ordine del giorno che tende a specificare le indicazioni e ad evidenziare la portata dell'articolo 114 della legge finanziaria per il 1988.

E' un articolo importante, che serve ad adeguare la disponibilità finanziaria alla dimensione della domanda che esiste nel settore culturale in Sardegna, domanda che è andata aumentando in progressione geometrica negli ultimi anni. Possiamo infatti dire con estrema tranquillità che, nonostante questo stanziamento di 4 miliardi e 300 milioni, la risposta che riusciremo a dare alle esigenze e alle iniziative di crescita socio-culturale che vengono proposte nell'ambito regionale è una risposta certamente inadeguata.

Tenendo conto delle richieste che ci vengono ai sensi della legge 17 e di tutta la legislazione che riguarda il settore culturale, a partire dai musei e dalle biblioteche, noi abbiamo il dovere di dare una risposta e con queste risorse saremo in grado di dare risposta soltanto a un'esigua parte delle richieste che sono state inoltrate in questo scorcio d'anno.

L'articolo 114, onorevole Saba, fa riferimento alle procedure che sono previste dalla legislazione vigente.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Si rilegga l'articolo 114: non fa riferimento a niente.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Fa riferimento ad un capitolo di bilancio, che va gestito ai sensi della normativa vigente, che non è specificata, perché non occorre affatto, ogni qualvolta troviamo un capitolo di bilancio o un articolo di legge, richiamare tutte le leggi alle quali fa riferimento. Sappiamo benissimo, una volta che le somme sono riferite a un capitolo di bilancio, come vanno spese, perché c'è una legge a monte che governa quel capitolo di bilancio.

Per quanto riguarda l'articolo 114, è evidente che l'Assessore, con la sensibilità che ha dimostrato anche in questa occasione nel rapporto con i

gruppi politici presenti all'interno del Consiglio regionale, predisporrà un programma che terrà conto delle emergenze oggettive che esistono in Sardegna nel settore culturale e questo programma verrà approvato dalla Giunta regionale, poiché, come dicevo prima che mi interrompesse il collega Anedda, esiste una legislazione che fa riferimento ai compiti dell'esecutivo e ai compiti del legislativo.

Per quanto riguarda la predisposizione e l'approvazione di questo tipo di programmi, non è necessario l'intervento della Commissione consiliare competente: spetta alla Giunta la formulazione dei programmi e quindi la Giunta, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio, in un rapporto certamente operativo e costruttivo con i gruppi consiliari, predisporrà un programma che terrà conto di tali indicazioni. Infatti non siamo all'anno zero: il Consiglio regionale, e in particolare la Commissione consiliare competente, in qualche modo avevano già fornito delle indicazioni operative alla Giunta in occasione della discussione del precedente provvedimento di legge. La Giunta terrà conto di questo, nonché delle altre domande che sono state inoltrate durante questo periodo, e formulerà un programma che terrà conto senza ombra di dubbio di quelli che sono i criteri oggettivi che riguardano l'individuazione dei settori operativi di intervento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno. Ha chiesto di parlare l'onorevole Saba per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). L'assessore Fadda, nel voler riassumere la sua posizione nei confronti del Consiglio, ha messo insieme l'intervento dell'onorevole Anedda e il mio provocando la mia reazione. Io ho seguito solo con un orecchio l'intervento dell'onorevole Anedda e non so se egli abbia richiamato responsabilità di Giunte o di Assessori precedenti.

Per quanto mi riguarda, non ho parlato di nessuna Giunta, non mi sono rifatto a nessuna esperienza precedente; ho detto soltanto che qui ci troviamo davanti ad un articolo di legge che ha stanziato 4 miliardi e 200 milioni e dobbiamo precisarne l'utilizzazione con senso di responsabilità.

Parlando a titolo personale, dopo la risposta dell'Assessore io dichiaro di votare contro quest'ordine del giorno, perché non intendo assumermi la responsabilità di dare l'avvio ad un fondo a gestione assessoriale o della Giunta.

Primo: l'Assessore sostiene che, quando si cita un capitolo di bilancio, si richiamano implicitamente le procedure per la gestione di quei fondi. Ma nel bilancio della Regione sarda, al capitolo 11102, sta scritto: "Piano straordinario di iniziative socio-culturali in base all'articolo 114 della legge finanziaria". Dunque non è scritto, salvo che mi sbaglia, né nel bilancio né nella finanziaria in base a quale legge va gestita questa spesa. Onorevole Fadda, lei può anche prescindere da quello che dico, perché posso anche parlare a vanvera; però mi sembra che, se la legge finanziaria avesse indicato le procedure e i contenuti del piano, non avremmo fatto un ordine del giorno.

Secondo: l'Assessore dice che si terrà conto delle precedenti indicazioni della Commissione consiliare competente. Innanzitutto, la Commissione che aveva dato delle indicazioni era la Commissione bilancio, che non è competente ad esaminare un programma di iniziative socio-culturali, altrimenti qui arriviamo all'assurdo che le Commissioni consiliari fanno una il lavoro dell'altra. La Commissione pubblica istruzione non ha esaminato niente e non ha dato all'Assessore nessuna indicazione precedente.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Saba, ma lei sta parlando per dichiarazione di voto e i cinque minuti a sua disposizione stanno per esaurirsi.

SABA (D.C.). Sto terminando, signor Presidente. Quindi non solo la Commissione competente non ha dato nessuna indicazione, ma la stessa Commissione bilancio non ha raggiunto un accordo, tant'è che l'articolo è stato ritirato e si è dato luogo alla previsione di un programma.

Terzo: faccio presente all'Assessore che non ha nulla da temere da un parere della Commissione consiliare competente, perché non deve indicare nel programma quali sono le iniziative da finanziare, ma i criteri, le ripartizioni, le destinazioni, i contenuti; in una parola, si deve fare un

programma in cui poi le iniziative possano rispecchiarsi. Quindi prendo atto della volontà politica dell'Assessore di non sottoporsi ad un controllo politico e neanche di programmazione del Consiglio regionale, non dico ad un controllo delle singole iniziative amministrative che vuole finanziare. Respingo questo atteggiamento, lo deploro e voto contro.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 452.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge numero 452:

presenti	60
votanti	59
astenuti	1
maggioranza	30
favorevoli	36
contrari	23

(*Il Consiglio approva*).

(*Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Barranu - Becciu - Cabras - Canalis - Carta - Casula - Catte - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda F. - Fadda P. - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Manunza - Melis - Meloni - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Moretti - Morittu - Muledda - Mura - Murgia - Murru - Oppi - Orrù - Ortu V. - Palmas - Pes - Piretta - Porcu - Pubusa - Randazzo - Ruggeri - Saba - Satta - Sechi - Serra Pintus - Serri - Tamponi - Uras - Zurru.*

Si è astenuto: il Presidente Sanna).

PRESIDENTE. Si chiude con questa seduta l'attività del Consiglio per il 1988. Credo che dobbiamo rinunciare, data l'ora, a fare il tradizionale rendiconto dell'attività del Consiglio durante l'anno; avremo modo di farlo tra qualche mese, a conclusione di questa legislatura.

Il Presidente rivolge ai consiglieri regionali e alle loro famiglie, al Segretario generale e a tutti i nostri preziosi collaboratori, e anche ai pochi del pubblico, che ci hanno seguito stasera con particolare pazienza, i più affettuosi auguri di buone feste e di buon anno.

Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 1 del 23 dicembre 1988.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
